

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 19

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 maggio 2019

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **105.** Sentenza 7 marzo - 2 maggio 2019
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Incompatibilità dell'avanzo di amministrazione positivo con un piano pluriennale di riequilibrio, che presuppone passività scaglionate nel tempo.
 – Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), art. 5, comma 11-*septies*, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19..... Pag. 1
- N. **106.** Sentenza 2 aprile - 2 maggio 2019
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Istruzione - Dirigenti scolastici - Speciale procedura selettiva di dirigenti scolastici riservata ad alcune categorie di aspiranti.
 – Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1, commi 87, 88, 89 e 90. Pag. 6
- N. **107.** Ordinanza 17 aprile - 2 maggio 2019
 Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali.
Correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 9 del 9-25 gennaio 2019. Pag. 17

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE


- N. **33.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Turismo - Norme della Regione Puglia - Disposizioni per tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche - Istituzione del registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e di un codice identificativo di struttura (CIS) relativo ad ogni singola unità ricettiva - Sanzioni amministrative pecuniarie - Individuazione dei soggetti tenuti alla vigilanza e ai controlli.
 – Legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 57 (“Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”), art. 1... Pag. 19
- N. **34.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Edilizia e urbanistica - Nome della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2015 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) - Verifiche preventive, da parte del competente settore tecnico regionale, dell'atto autorizzativo o di diniego, ai sensi della normativa sismica - Esclusioni.
 – Legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), art. 7, comma 1, lettera b) [*recte*: legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle Leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018), art. 2, comma 1, lettera c)]. Pag. 22



- N. 67. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per la Campania del 1° ottobre 2018
Imposte e tasse - Tributi erariali e locali - Notificazione degli atti impositivi e dei ruoli - Notificazione della cartella di pagamento - Notificazione diretta tramite il servizio postale eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali nonché dagli enti concessionari della riscossione - Mancata applicazione delle modalità di notificazione, in particolare per la fase di consegna, previste dalla legge n. 890 del 1982, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), art. 26, primo comma, seconda parte; legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), art. 14, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario); legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"), art. 1, comma 161. Pag. 27
- N. 68. Ordinanza del Tribunale di Verbania del 14 novembre 2018
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale - Ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)..... Pag. 35
- N. 69. Ordinanza del Tribunale di Verbania del 23 novembre 2018
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 590-bis del codice penale consegua la revoca della patente di guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)..... Pag. 37
- N. 70. Ordinanza del Tribunale di Verbania del 18 gennaio 2019
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 590-bis del codice penale consegua la revoca della patente di guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)..... Pag. 40

RETTIFICHE

- Comunicato relativo alla ordinanza n. 57 dell'11 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Associazione Lega per l'abolizione della caccia onlus e altri contro Regione Liguria e altri.** Pag. 42



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 105

Sentenza 7 marzo - 2 maggio 2019

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Incompatibilità dell'avanzo di amministrazione positivo con un piano pluriennale di riequilibrio, che presuppone passività scaglionate nel tempo.

- Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), art. 5, comma 11-*septies*, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, promosso dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, nel procedimento relativo al Comune di Pozzallo, con ordinanza dell'11 maggio 2018, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza dell'11 maggio 2018 la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 243-*quater*, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.



La disposizione censurata, introdotta in sede di conversione del decreto-legge, prevede che «[p]er gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».

Il rimettente riferisce che, con deliberazione del 24 luglio 2014, n. 50, il Comune di Pozzallo aveva avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) prevista dall'art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti locali), per gli enti in cosiddetto predissesto, adottando un piano decennale per il recupero del disavanzo. Poiché il piano era stato deliberato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 243-bis, comma 5, del t.u. enti locali, la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ne aveva negato l'approvazione con deliberazione 24 febbraio 2016, n. 59/2016/PRSP, vanamente impugnata dal Comune innanzi alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, che aveva respinto il ricorso con la sentenza 13 giugno 2016, n. 12/2016/EL. Avviata su tali presupposti la procedura per la dichiarazione di dissesto e protratta la stessa fino all'assegnazione ai consiglieri comunali del termine per provvedere alla relativa deliberazione, al suo scadere è entrata in vigore la norma censurata, in virtù della quale la procedura è stata sospesa e il Comune ha approvato un nuovo piano di riequilibrio finanziario, successivamente avvalendosi della facoltà di modificarlo accordata, in particolare, dall'art. 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Chiamata a pronunciarsi sul piano di riequilibrio così come modificato, la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato le descritte questioni di legittimità costituzionale.

1.1.- Anzitutto, il rimettente, dopo aver sinteticamente descritto la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il quadro normativo di riferimento, assume di essere legittimato a sollevare l'incidente di costituzionalità in detta sede, analogamente a quanto già riconosciuto da questa Corte con riguardo ai controlli preventivi di legittimità e ai giudizi di parificazione. Come in tali casi, infatti, non sarebbe chiamato a svolgere un controllo collaborativo - che si estrinseca in un referto sconfinante nel merito amministrativo e funzionale alla promozione di comportamenti auto-correctivi delle amministrazioni controllate - ma un controllo di legittimità-regolarità consistente in una valutazione di conformità a norme di diritto oggettivo e destinato a confluire in una pronuncia di contenuto decisorio, assunta nel rispetto del principio del contraddittorio e suscettibile di impugnazione. Tale controllo, inoltre, sarebbe esercitato da magistrati che offrono ampie garanzie di imparzialità e indipendenza e sono soggetti soltanto alla legge.

Diversamente, qualora si negasse la legittimazione del rimettente a sollevare l'incidente di costituzionalità, la norma rischierebbe di essere sottratta al vaglio di questa Corte, risultando difficile ipotizzare l'assoggettamento a tale scrutinio per altra via.


1.2.- Il giudice rimettente censura l'art. 5, comma 11-septies, del d.l. n. 244 del 2016 in riferimento a plurimi parametri, evocati congiuntamente come di seguito illustrato.

1.2.1.- Anzitutto, la disposizione contrasterebbe con gli artt. 81, 97, 117, terzo comma, 119, primo comma, e 120 Cost.

Prevedendo la possibilità di riedizione della procedura di riequilibrio per il caso di violazione dei termini perentori di presentazione del piano definitivamente accertata dalla Corte dei conti, vanificandone le pronunce, e sospendendo il procedimento volto alla declaratoria di dissesto, la norma violerebbe il principio dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria dell'amministrazione (artt. 81, 97 e 119, primo comma, Cost.), che imporrebbe una disciplina di salvaguardia volta al tempestivo ed effettivo recupero dell'equilibrio finanziario - funzionale al principio di continuità dei bilanci, all'equità intergenerazionale, nonché alla trasparenza dei conti, a tutela del corretto esercizio del mandato elettorale e in correlazione alla responsabilizzazione degli amministratori pubblici - cui ricondurre l'art. 243-quater, commi 5 e 7, del t.u. enti locali, quali "norme di chiusura" del sistema.

Il contrasto con queste ultime, che costituirebbero principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, determinerebbe la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Infine, dal sacrificio dei citati valori costituzionali deriverebbe anche un pregiudizio all'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.).



1.2.2.- La Corte dei conti censura l'art. 5, comma 11-*septies*, del d.l. n. 244 del 2016 anche in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.

La norma, impedendo la declaratoria di dissesto che altrimenti sarebbe intervenuta, allontanerebbe nel tempo l'emersione delle responsabilità degli amministratori che l'hanno determinato, secondo il regime che ne postula la formalizzazione, recato dagli artt. 246 e 248 del t.u. enti locali.

1.2.3.- Secondo il rimettente, l'art. 5, comma 11-*septies*, del d.l. n. 244 del 2016 violerebbe altresì gli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU.

Permettendo all'ente di riavviare la procedura di riequilibrio altrimenti preclusa e di innestare su di essa ulteriori rimodulazioni o riformulazioni, la norma consentirebbe il procrastinarsi del blocco delle azioni esecutive dei creditori previsto dall'art. 243-*bis*, comma 4, del t.u. enti locali, comprimendo per un tempo sostanzialmente indeterminato la possibilità di agire in giudizio per realizzare coattivamente i propri diritti (in contrasto con gli artt. 24 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU) e violando il principio di ragionevole durata del processo e di parità delle parti (artt. 3 e 111 Cost.).

1.2.4.- Il rimettente censura la disposizione anche in riferimento agli artt. 3, 100, 101, 103 e 113 Cost.

Applicandosi a fattispecie in cui il diniego di approvazione del piano di riequilibrio è stato oggetto di pronuncia della Corte dei conti che ha assunto giuridica stabilità e sostanzialmente vanificandola, la norma violerebbe il principio di certezza del diritto, riconducibile all'art. 3 Cost., il principio di separazione dei poteri in correlazione alle attribuzioni della magistratura contabile - sia in sede di controllo (art. 100 Cost.) che in sede giurisdizionale (artt. 101 e 103 Cost.) - e il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 113 Cost.).

1.2.5.- Ad avviso del giudice rimettente, inoltre, l'art. 5, comma 11-*septies*, del d.l. n. 244 del 2016 violerebbe l'art. 77 Cost. in relazione all'art. 15 della legge n. 400 del 1988.

Introdotta in sede di conversione del decreto-legge, la norma, prevedendo la riapertura dei termini per riavviare la procedura di riequilibrio finanziario e paralizzando gli effetti del precedente diniego ormai definitivo, sarebbe disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge - in difformità da quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 400 del 1988, attuativo dell'art. 77 Cost. - e non presenterebbe i caratteri dell'urgenza.

1.2.6.- Infine, la norma censurata sarebbe lesiva dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Sotto il primo profilo, essa discriminerebbe senza alcuna logica gli enti locali che hanno spontaneamente e tempestivamente deliberato il dissesto a seguito degli accertamenti della Corte dei conti rispetto a quelli che, invece, non vi hanno ottemperato. Sotto il secondo profilo, la norma, non prevedendo a ritroso un limite temporale di operatività, si applicherebbe a enti già da molto tempo in condizioni di crisi strutturale tale da determinare il dissesto, senza che siano identificabili fattori esogeni che giustifichino la rimessione in termini.

1.3.- Le questioni sollevate sarebbero rilevanti in quanto, chiamato a pronunciarsi sul nuovo piano di riequilibrio finanziario, il rimettente dovrebbe valutare l'ammissibilità della sua riproposizione, antecedente logico-giuridico e fattuale della richiesta di modifica ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889, della legge n. 205 del 2017, dunque insuscettibile di approvazione senza preventivo vaglio sulla sussistenza dei presupposti per la ripresentazione del piano su cui la richiesta si innesta.

Il rimettente, inoltre, alla luce dell'inequivoco dato testuale, esclude la praticabilità di un'interpretazione dell'art. 5, comma 11-*septies*, del d.l. n. 244 del 2016 che ne escluda l'applicabilità alla fattispecie al suo esame o che lo renda conforme a Costituzione.


2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, rimettendosi alla valutazione di questa Corte in ordine alla legittimazione del rimettente a promuovere l'incidente di costituzionalità, ha concluso per l'inammissibilità delle questioni sollevate o, comunque, per la loro infondatezza nel merito.

Anzitutto, il Presidente del Consiglio dei ministri nega che la disposizione censurata debba applicarsi alla fattispecie all'esame del rimettente, in quanto suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso di non riferirsi alle ipotesi in cui siano intervenute pronunce definitive di accertamento del mancato rispetto del termine per la deliberazione del piano. Di qui l'asserita irrilevanza delle questioni sollevate.

Nel merito, sottolinea come la norma costituisca uno strumento per agevolare il risanamento degli enti locali che si trovino in condizione di predissesto, responsabilizzandone gli amministratori.

Pertanto, l'intervenuto evidenzia come la norma non autorizzi la mera riedizione del precedente piano, bensì la sua integrale rinnovazione, non preclusa da pronunce di diniego per ragioni meramente formali e non di merito, afferenti alla relativa sostenibilità finanziaria.

Quanto ai dedotti effetti distorsivi in punto di responsabilità degli amministratori e di tutela dei creditori, essi sarebbero impediti dalla previsione del monitoraggio semestrale in capo alla Corte dei conti e dalla sua funzione sollecitatoria.



Considerato in diritto

1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 243-*quater*, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

La disposizione censurata, introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge, prevede che «[p]er gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-*bis* ovvero quello di cui articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».

Il rimettente riferisce che, con deliberazione del 24 luglio 2014, n. 50, il Comune di Pozzallo aveva avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) prevista dall'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti locali), per gli enti in cosiddetto predissesto, adottando un piano decennale per il recupero del disavanzo oltre il termine perentorio previsto dall'art. 243-*bis*, comma 5, del t.u. enti locali. In ragione di ciò la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ne aveva negato l'approvazione, con atto vanamente impugnato dal Comune innanzi alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione. Avviata su tali presupposti la procedura per la dichiarazione di dissesto e protratta la stessa fino all'assegnazione ai consiglieri comunali del termine per provvedere alla relativa deliberazione, al suo scadere è stata fatta applicazione della norma censurata, in virtù della quale la procedura è stata sospesa e il Comune ha approvato un nuovo piano di riequilibrio finanziario, successivamente avvalendosi della facoltà di modificarlo accordata, in particolare, dall'art. 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Chiamata a pronunciarsi sul piano di riequilibrio così come modificato, la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato le predette questioni di legittimità costituzionale.


2.- Anzitutto, va ribadita la sussistenza della legittimazione delle sezioni regionali della Corte dei conti a sollevare incidente di costituzionalità in sede di controllo sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale, così come recentemente riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 18 del 2019).

3.- Deve essere poi respinta l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo cui la disposizione censurata non dovrebbe applicarsi alla fattispecie all'esame del rimettente, in quanto suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata nel senso di non riferirsi alle ipotesi in cui siano intervenute pronunce definitive di accertamento del mancato rispetto del termine per la deliberazione del piano.

L'opzione ermeneutica del Presidente del Consiglio dei ministri non può essere condivisa.

Il testo normativo non convalida la distinzione proposta, riferendosi genericamente al mancato conseguimento dell'approvazione del piano per violazione dei termini previsti. L'esplicita previsione della sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione dell'art. 243-*quater*, comma 7, del t.u. enti locali non può che riguardare il momento in cui il diniego è divenuto definitivo. La disposizione, dunque, è riferibile anche ai casi di tardività definitivamente acclarata.

4.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-*septies*, del d.l. n. 244 del 2016 sono tuttavia inammissibili per una diversa ragione.



4.1.- Il rimettente assume di dover fare applicazione della norma censurata in quanto antecedente logico-giuridico e fattuale per la valutazione della richiesta di modifica del piano ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889, della legge n. 205 del 2017. Il menzionato comma 889, al fine di recepire gli effetti correlati all'applicazione del comma 888, che ha disposto la modifica dell'art. 243-*bis*, comma 5, del t.u. enti locali in ordine alla durata dei piani, attribuisce una facoltà di rimodulazione o riformulazione agli enti locali che «hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» prima della sua entrata in vigore purché abbiano conseguito il miglioramento del risultato di amministrazione secondo i canoni della predetta norma denunciata.

Quest'ultima, infatti, solo in presenza di determinate condizioni prevede la rimessione in termini dei Comuni che, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio, non hanno presentato il piano nei termini perentori previsti e quindi non ne hanno ottenuto l'approvazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti (ex art. 243-*quater*, comma 3, del t.u. enti locali).

Dagli atti di causa si evince che il Comune di Pozzallo si è visto respingere in via definitiva l'originario piano di riequilibrio per tardività, ripresentato successivamente invocando la contestata disposizione. Ai fini della rilevanza della questione è necessario quindi verificare se il Comune in parola si trovi nella condizione di conseguito miglioramento della propria situazione economico-finanziaria.

4.2.- Non sono inutili alcune considerazioni circa il carattere parzialmente eccentrico della norma impugnata, la quale condiziona la deroga al principio di decadenza, per decorso del termine, all'avvenuto «conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale».

Se la norma censurata non presenta aporie logiche per l'ipotesi della «diminuzione del disavanzo di amministrazione», altrettanto non può dirsi per quella dell'«aumento dell'avanzo di amministrazione». Quest'ultima presuppone la preesistenza di un avanzo di amministrazione del tutto incompatibile con la preesistenza o l'avviamento del piano pluriennale di riequilibrio.

A ben vedere non si tratta di una contraddizione in termini innocua perché già in passato (fatispecie di cui alla sentenza n. 274 del 2017 e fatispesce di cui alla sentenza n. 49 del 2018) l'ambigua formulazione normativa inerente al concetto di avanzo di amministrazione ha indotto alcuni enti territoriali a introdurre disposizioni in materia di bilancio costituzionalmente illegittime.


In particolare, l'avanzo di amministrazione non può essere confuso con il saldo attivo di cassa e neppure con un risultato di esercizio annuale positivo. Mentre un miglioramento dei saldi di cassa o un risultato annuale positivo non sono affatto incompatibili con l'esistenza o la necessità di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario, dal momento che detti miglioramenti ben possono essere inidonei a compensare interamente lo squilibrio strutturale, analoga ipotetica relazione non è configurabile per l'avanzo di amministrazione. Quest'ultimo è tale solo se tiene conto - compensandoli completamente in modo definitivo - degli accantonamenti scaglionati nel tempo contemplati dal piano di riequilibrio.

Di qui la necessità di una chiarezza tassonomica del legislatore poiché «l'assenza di un risultato univoco di amministrazione, l'incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo e l'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari [...] non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura [...], pregiudicano irrimediabilmente l'armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell'equilibrio del bilancio» (sentenza n. 274 del 2017; in tal senso, sentenza n. 49 del 2018). In definitiva non può essere assolutamente configurata la compatibilità di un avanzo di amministrazione con un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

4.3.- L'aporia legislativa della norma censurata non è tuttavia rilevante alla luce della prospettazione del rimettente. Quest'ultimo infatti non propone alcun argomento in ordine alla esistenza di un avanzo o di un miglioramento del risultato di amministrazione, né essa è evincibile implicitamente dal contesto complessivo dell'ordinanza. Anzi, in vari punti della stessa ordinanza si descrivono elementi fattuali del tutto in contrasto con le ipotesi normative della rimessione in termini. Così, ad esempio, viene censurato il tentativo di eludere la procedura di dissesto «protraendosi indebitamente una situazione nella quale già sussistono i presupposti richiesti dal legislatore per procedere alla dichiarazione prevista dall'articolo 244 del Tuel».

Così operando il giudice rimettente finisce per escludere l'esistenza del presupposto del miglioramento dei conti dell'ente locale, che è alla base dell'eventuale applicazione della norma censurata. In sostanza, egli non spiega adeguatamente per quale motivo dovrebbe fare applicazione della norma impugnata, non essendo sufficiente a tal fine prospettare un vizio astratto della fatispesce legale senza un aggancio eziologico al caso concreto da decidere.

Ne deriva un'insufficiente descrizione della fatispesce che, per costante giurisprudenza costituzionale, si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, con conseguente inammissibilità delle stesse (ex multis, sentenza n. 224 del 2018).



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 243-quater, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Aldo CAROSI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_190105

N. 106

Sentenza 2 aprile - 2 maggio 2019

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione - Dirigenti scolastici - Speciale procedura selettiva di dirigenti scolastici riservata ad alcune categorie di aspiranti.

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1, commi 87, 88, 89 e 90.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossi dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con quattro ordinanze del 21 giugno 2017, rispettivamente iscritte ai numeri 173, 174, 175 e 176 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di Anna Maria Farina e altri, Mariacristina Montalbano e altri, Simona Rampello e altri, Daniela Rizzotto e altri, nonché gli atti di intervento di Giuseppina Alaimo e altri, Patrizia Alauria e altri, Mariafrancesca Maviglia e altri, Rosaria Brusaferrì e altri, Sabrina Pozzi, Maria Gabriella Serino e altri, Giacinto Fabiano e altri, Rosalba Agenori e altri, Floriana Peracchia e altri, Mariacconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo e altri, Angelo Cornetta e altri, Luigi Orabona e altri, Giovanni Acerra e altri e Rosaria Brusaferrì e altri, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 2 aprile 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Fortunato Niro per Giuseppina Alaimo e altri, Elena Giardina per Sabrina Pozzi e per Rosaria Brusaferrì e altri, Massimo Vernola per Rosalba Agenori e altri, Massimo Valenza per Anna Maria Farina e altri, per Mariacristina Montalbano e altri e per Simona Rampello e altri, Salvatore Mazza per Daniela Rizzotto e altri, e l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con quattro ordinanze di identico contenuto, del 21 giugno 2017, emessa nel corso di altrettanti giudizi di appello instaurati nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; e, in subordine, questione di legittimità costituzionale del solo art. 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, in riferimento all'art. 3 Cost.

1.1.- Il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, indetta con decreto del MIUR, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.


La procedura è riservata ad alcune categorie di aspiranti, previste dal successivo comma 88. Sono ammessi a partecipare al concorso:

«[...] a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202».

Il comma 89 stabilisce, a sua volta, che le graduatorie regionali rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al precedente comma 87 nelle Regioni in cui sono in atto i contenziosi relativi al concorso indetto con decreto direttoriale del MIUR 13 luglio 2011, recante «Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi» (d'ora in avanti: il concorso del 2011).

Infine, il comma 90 prevede una sessione speciale di esame per i soggetti di cui al precedente comma 88, lettera a), «che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico». Tale sessione consiste nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato.



1.2.- Ad avviso del giudice *a quo*, il complesso di tali disposizioni violerebbe gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., poiché la speciale procedura di reclutamento ivi prevista - non consentendo la partecipazione di coloro che abbiano impugnato gli atti del concorso del 2011 - limiterebbe in modo irragionevole l'accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici; inoltre tale procedura sarebbe strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione dei soggetti più meritevoli.

Le disposizioni censurate si porrebbero altresì in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, poiché si consentirebbe a coloro che abbiano in corso un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi del 2004 e del 2006 di partecipare, per ciò solo, alla procedura riservata. Ad essi sarebbe permesso di conseguire il bene della vita cui aspirano con modalità più agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del giudizio, interferendo così sul suo svolgimento.

1.3.- In via subordinata, il giudice *a quo* censura il solo art. 1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, denunciando la violazione dell'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006, i quali possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che hanno partecipato al concorso del 2011, i quali possono accedervi solo se abbiano superato le relative prove.

2.- Nelle quattro ordinanze di rimessione, il Consiglio di Stato riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all'impugnazione delle sentenze con le quali il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto i ricorsi di una pluralità di soggetti per l'annullamento del decreto del MIUR 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (d'ora in avanti, anche: il concorso del 2015), adottato sulla base delle disposizioni censurate.

Il giudice *a quo* evidenzia che le parti appellanti hanno partecipato al concorso del 2011 e, non avendo superato le relative fasi, ne hanno impugnato l'esito, nell'ambito di giudizi tuttora pendenti. Con ulteriori e successivi ricorsi, oggetto dei giudizi a quibus, essi hanno, inoltre, denunciato l'illegittimità del richiamato d.m. n. 499 del 2015, nella parte in cui li esclude dalla successiva procedura di reclutamento.

Ad avviso del Consiglio di Stato, la situazione delle parti appellanti, già ricorrenti avverso gli atti di una procedura concorsuale, in attesa di una risposta giudiziale, sarebbe simile a quella dei soggetti contemplati dalla lettera *b*) del richiamato comma 88. Tuttavia essi non sono legittimati a partecipare alla procedura straordinaria, avendo impugnato gli atti di un concorso diverso da quelli indicati nella menzionata lettera *b*).


2.1.- Con riferimento al requisito della rilevanza, il rimettente evidenzia come la disciplina dei commi da 87 a 90 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, pedissequamente recepita dal d.m. n. 499 del 2015, precluda ai ricorrenti la partecipazione alla procedura straordinaria. Essa non si limiterebbe a regolare le modalità di esercizio di un potere preesistente, ma ne costituirebbe l'unica fonte. Il provvedimento che ne fa applicazione dovrebbe essere dichiarato nullo d'ufficio dal giudice chiamato a decidere della sua impugnazione, a prescindere dal fatto che le parti abbiano articolato una specifica censura sul punto.

Il giudizio *a quo* non potrebbe, pertanto, essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015.

2.1.1.- La rilevanza è affermata anche in riferimento alla questione proposta in via subordinata, relativa al solo comma 88, il quale stabilisce i criteri per l'ammissione alla procedura riservata. Infatti, se essa fosse accolta, gli appellanti avrebbero titolo a partecipare alla procedura del 2015, e quindi il loro ricorso, fondato unicamente su tale profilo di illegittimità, dovrebbe essere accolto. Viceversa, se la questione fosse dichiarata non fondata, gli appellanti non potrebbero partecipare a tale procedura, l'atto che li esclude sarebbe legittimo e i loro ricorsi andrebbero, quindi, respinti.

2.2.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale, il giudice *a quo* denuncia il contrasto delle disposizioni censurate con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost.

L'intervento normativo in esame rientrerebbe nella categoria delle leggi provvedimento, le quali incidono su un numero determinato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. Infatti, sono soggetti alle disposizioni in questione solamente coloro che hanno partecipato alle procedure concorsuali indicate, conseguendo i risultati specificati nel comma 88. In teoria, essi potrebbero essere individuati nominativamente. Osserva il rimettente che leggi di questo tipo non sono di per sé contrarie alla Costituzione, ma devono sottostare «ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio» (è citata la sentenza n. 275 del 2013).



Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale in ordine ai caratteri propri del concorso per l'accesso al pubblico impiego, il Consiglio di Stato evidenzia la necessità che la procedura concorsuale sia aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini, che sia di tipo comparativo, in quanto volta a selezionare i migliori fra gli aspiranti, e che sia «congrua», nel senso che consenta di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni proprie del ruolo che aspirano a ricoprire.

D'altra parte, osserva il Consiglio di Stato, le eccezioni alla regola del pubblico concorso, oltre che rigorose e limitate, devono rispondere ad una «specificata necessità funzionale» dell'amministrazione, ovvero a «peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico» (è richiamata la sentenza n. 293 del 2009). A questi fini, non rilevano né l'esigenza di consolidare il precariato, né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti (è citata la sentenza n. 81 del 2006). Al contrario, un concorso riservato può giustificarsi solo quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non possano essere acquisite all'esterno.

Devono, inoltre, essere previsti accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto. Riguardo all'assunzione di dirigenti, sono necessarie procedure imparziali e obiettive di verifica dell'attività svolta e dell'idoneità ad incarichi dirigenziali, volte ad assicurare la selezione dei migliori.

2.2.1.- La procedura selettiva in esame rappresenterebbe dunque un'eccezione alla regola del pubblico concorso, essendo aperta soltanto a soggetti determinati, e non alla generalità degli aspiranti in possesso dei requisiti di professionalità per il ruolo da ricoprire. Essa, tuttavia, non sarebbe sorretta da alcuna peculiare ragione di interesse pubblico idonea a giustificarla.

Osserva il Consiglio di Stato che la procedura in esame riguarda, anzitutto, i soggetti che abbiano superato le prove del concorso del 2011 (comma 88, lettera *a*). Trattandosi di risultato risalente nel tempo, non sarebbe garantita la professionalità attuale dei candidati, né si tratterebbe di una particolare professionalità che l'amministrazione non possa acquisire altrimenti.

In base al comma 88, lettera *b*), alla procedura riservata sono altresì ammessi coloro che abbiano in corso un contenzioso relativo ai concorsi del 2004 e del 2006. Tuttavia, la pendenza dei relativi giudizi dipenderebbe da circostanze casuali, che nulla avrebbero a che vedere con la professionalità dell'aspirante.

D'altra parte, sarebbe indimostrata la maggiore economicità della procedura in esame rispetto al reclutamento ordinario. Si osserva in proposito che l'impatto delle decisioni giudiziarie sull'organizzazione amministrativa sarebbe fisiologico nel sistema, così da non richiedere interventi correttivi del legislatore. Di contro, la disciplina censurata sarebbe ispirata dall'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, ciò che non varrebbe a legittimarla.

Inoltre, non sarebbe garantita la selezione di soggetti idonei al ruolo da ricoprire. Per la generalità dei destinatari, le prove da affrontare consistono in un «corso intensivo di formazione» e nella «relativa prova scritta finale». Il corso di formazione ha la durata di ottanta ore complessive, ma può essere validamente frequentato anche per sole sessantacinque ore e dà accesso ad una sola prova scritta, che consiste nella trattazione di un argomento fra quelli oggetto del concorso.

Viceversa, il reclutamento dei dirigenti scolastici, come disciplinato in via ordinaria dall'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dal d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte e un colloquio interdisciplinare su tutte le materie di esame. Analogamente, il vigente art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2013, n. 128, prevede una eventuale prova preselettiva, una o più prove scritte e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli.

Il Consiglio di Stato ritiene, pertanto, che il reclutamento ordinario comporti prove di difficoltà notevolmente superiore rispetto a quella prevista dalle disposizioni censurate. Tale rilievo varrebbe soprattutto per la sessione speciale prevista dal comma 90. Essa si limita ad una prova orale sull'esperienza maturata da coloro che abbiano già prestato servizio nell'amministrazione. Non sarebbe, pertanto, assicurata un'adeguata valutazione della professionalità del dirigente.

2.3.- Il Consiglio di Stato ritiene, inoltre, che la disciplina dei commi da 87 a 90 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 si ponga in contrasto con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, che prevede il diritto ad un equo processo ed «assume rango costituzionale [...] ai sensi dell'art. 117 [primo comma] Cost.»

Si consentirebbe a coloro che hanno in corso un contenzioso non ancora definito, relativo ai concorsi del 2004 e del 2006, di partecipare per ciò solo alla procedura riservata, permettendogli di conseguire il bene della vita cui essi aspirano con modalità più agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del giudizio, interferendo così sul suo svolgimento.



Al riguardo, è richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ritenuto violato il diritto ad un equo processo laddove il legislatore nazionale adotti una legge a contenuto interpretativo diretta ad influire su di un procedimento giurisdizionale in corso, senza che detto intervento normativo sia sorretto da motivi imperativi di interesse pubblico (Corte EDU, sentenze 28 ottobre 1999, Zielinski e Pradal & Gonzalez e altri contro Francia, e 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia).

Le disposizioni censurate consentirebbero a chi abbia un contenzioso pendente relativo a concorsi precedenti di partecipare - per ciò solo - alla procedura selettiva riservata. Viene attribuita la possibilità di conseguire il bene della vita, cui i ricorrenti aspirano nel giudizio in corso, con modalità più agevoli di quelle ordinarie, senza avere riguardo all'esito del giudizio stesso. In ciò si realizzerebbe un'interferenza con la decisione giudiziale, in assenza di alcun particolare motivo di interesse pubblico.

3.- In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo - con atti di analogo contenuto - che le questioni siano dichiarate non fondate.

3.1.- Ad avviso dell'Avvocatura, le disposizioni censurate, nel prevedere una procedura straordinaria per il reclutamento dei dirigenti scolastici, si sono poste l'obiettivo di intervenire sulla complessa situazione creatasi a seguito del rilevante contenzioso giurisdizionale relativo a precedenti concorsi. Esse non avrebbero introdotto una modalità di accesso alla dirigenza scolastica diversa e alternativa rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2013, ma avrebbero inteso risolvere in modo unificando, a livello nazionale, specifiche situazioni legate a procedure concorsuali precedenti.

Le disposizioni censurate, riconducibili alla categoria delle leggi-provvedimento, sarebbero volte a regolarizzare situazioni di portata generale (in considerazione dell'annullamento dell'intera procedura regionale), ovvero protratte nel tempo (relative a contenziosi risalenti). Tali situazioni sarebbero suscettibili di riflettersi negativamente sulla corretta gestione del sistema scolastico e, più in generale, sul buon andamento della pubblica amministrazione.

3.2.- In particolare, la previsione di cui al comma 88, lettera *a*), sarebbe volta a definire le situazioni di soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011, specificamente delle Regioni Lombardia e Toscana, alcuni dei quali già inseriti nei ruoli da diversi anni. Si tratterebbe, dunque, di situazioni soggettive differenziate rispetto a quella dei ricorrenti nei giudizi a quibus, che hanno partecipato al medesimo concorso senza superare una o più fasi di esso.

L'interveniente evidenzia inoltre che, a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale della procedura concorsuale, i soggetti che vantavano un'aspettativa sulla base della propria inclusione nelle graduatorie nonché, in molti casi, dell'avvenuta immissione in ruolo, hanno intrapreso un cospicuo contenzioso, il cui esito era suscettibile di ripercuotersi sul sistema scolastico di alcune Regioni. Essi avrebbero dovuto essere riassegnati in soprannumero agli istituti di provenienza o a diversa scuola. Ciò avrebbe reso problematica la programmazione dei trasferimenti di dirigenti per l'anno scolastico successivo, mentre gli istituti scolastici precedentemente diretti avrebbero dovuto essere assegnati in reggenza ad altro titolare.

3.3.- La previsione di cui al comma 88, lettera *b*), sarebbe volta, invece, a dirimere un contenzioso numericamente limitato e risalente. Esso ha ad oggetto procedure concorsuali del 2004 e del 2006, che prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011.


Per la risoluzione di questo contenzioso anche in passato vi sono state procedure riservate a specifiche categorie di candidati (art. 1, commi 605, 618 e 619, della legge n. 296 del 2006). Anche in questi casi le prove presentavano un livello di difficoltà inferiore rispetto a quelle previste per i concorsi ordinari.

Con riferimento al carattere selettivo della procedura prevista dalle norme censurate, l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia che il d.m. n. 499 del 2015 ha consentito l'immissione nei ruoli dei soli soggetti che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi, soglia non raggiunta da circa ottanta candidati.

3.4.- D'altra parte, l'Avvocatura ritiene inconferente il riferimento all'art. 6, paragrafo 1, CEDU. L'intervento legislativo in esame non avrebbe ad oggetto l'interpretazione di una norma precedente, ma avrebbe introdotto una nuova disciplina che, pur traendo origine da fatti pregressi, sarebbe autonoma rispetto ad essi, dal momento che solo in caso di votazione sufficiente i beneficiari hanno potuto ottenere la nomina. La situazione disciplinata dalla legge n. 107 del 2015 non sarebbe, dunque, collegata alla pregressa vicenda contenziosa e alla fase esecutiva delle relative pronunce giudiziali.

3.5.- Anche la questione relativa alla violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza non sarebbe fondata.

Tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato il bando del 2011 e quella dei soggetti previsti dalla lettera *b*) del comma 88 non sarebbe riscontrabile alcuna disparità di trattamento. Infatti, mentre la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 costituirebbe un evento naturale, connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, invece, nel secondo caso, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dai concorsi del 2004 e del 2006, la mancanza di una sentenza definitiva costituirebbe il sintomo di una difficoltà nella definizione del relativo contenzioso.



Si tratterebbe, dunque, di una disciplina differenziata per situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore e non sussisterebbe, dunque, la violazione del principio di eguaglianza. D'altra parte, in relazione al contenzioso relativo al 2011 non sussisterebbero quelle peculiari e straordinarie ragioni di pubblico interesse che hanno ispirato la disciplina censurata.

La difesa dell'interveniente evidenzia, inoltre, che, rispetto alle poche decine di ricorrenti contemplati dalla lettera *b*) del comma 88, il numero dei soggetti che hanno impugnato gli atti del concorso del 2011 sarebbe ben più cospicuo, tanto che, da soli, essi potrebbero coprire l'intero fabbisogno di dirigenti scolastici da reclutare con il prossimo concorso.

4.- Nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituiti Anna Maria Farina e altri, Mariacristina Montalbano e altri, Simona Rampello e altri, Daniela Rizzotto e altri, quali parti appellanti nei giudizi a quibus.

4.1.- In via preliminare, le parti costituite hanno chiesto che la questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale e d'ufficio dal Consiglio di Stato, relativa all'intero corpus normativo dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

A sostegno di tale eccezione, esse fanno rilevare che, nei rispettivi giudizi a quibus, il d.m. n. 449 del 2015 è stato impugnato solo nella parte in cui esso, in applicazione dell'art. 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, non ha consentito agli stessi appellanti di partecipare al corso di formazione ivi previsto.

4.2.- Nel merito, le parti chiedono l'accoglimento della sola questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato, relativa alla disposizione del comma 88, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura selettiva del 2015 anche ai soggetti che abbiano impugnato gli atti del concorso del 2011.

È denunciato il carattere irragionevole e discriminatorio dei criteri per l'ammissione alla procedura riservata. Quali ricorrenti avverso gli atti del concorso del 2011, essi si troverebbero in una situazione del tutto assimilabile a quella dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 88, lettera *b*). Questi ultimi, ancorché non fossero titolari di una pretesa giuridica definitivamente riconosciuta e consolidata, ne hanno ricavato un'evidente utilità, rappresentata dall'assunzione in ruolo mediante procedure semplificate di reclutamento. La mera proposizione di un giudizio, a prescindere dalla fondatezza dei motivi di censura, finirebbe così con il legittimare l'attribuzione di un vantaggio sostanziale, aprendo la strada ad un percorso eccezionale di accesso al ruolo dirigenziale.

5.- Nei giudizi dinanzi a questa Corte sono intervenuti Giuseppina Alaimo e altri, Rosalba Agenori e altri, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo e altri, Angelo Cornetta e altri, Luigi Orabona e altri, deducendo di essere parti di analoghi giudizi amministrativi, nei quali è chiesto l'annullamento del d.m. n. 499 del 2015. Essi riferiscono di avere, altresì, spiegato interventi ad adiuvandum nei giudizi a quibus, successivamente alle ordinanze di rimessione.

Sono, inoltre, intervenuti Patrizia Alauria e altri, Mariafrancesca Maviglia e altri, Rosaria Brusaferrì e altri; Sabrina Pozzi, Maria Gabriella Serino e altri, Giacinto Fabiano e altri, Floriana Peracchia e altri, Giovanni Acerra e altri, quali parti di altri giudizi amministrativi nei quali sono impugnati gli atti del concorso di cui al d.m. n. 499 del 2015.

5.1.- Le difese di Giuseppina Alaimo e altri, Mariafrancesca Maviglia e altri, Giacinto Fabiano e altri, Rosalba Agenori e altri, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo e altri, Angelo Cornetta e altri, Luigi Orabona e altri, chiedono l'accoglimento della questione sollevata in via principale e d'ufficio dal Consiglio di Stato, avente ad oggetto l'art. 1, commi da 87 a 90, della legge n. 107 del 2015.

Gli argomenti svolti dalle difese degli intervenienti ripercorrono quelli illustrati nelle ordinanze di rimessione.


5.2.- Le difese di Patrizia Alauria e altri, Rosaria Brusaferrì e altri, Sabrina Pozzi, Maria Gabriella Serino e altri, Floriana Peracchia e altri, Giovanni Acerra e altri, invece, chiedono, in via preliminare, che sia dichiarata inammissibile, o comunque non fondata, la questione relativa all'intero corpus normativo dell'art. 1, commi da 87 a 90, della legge n. 107 del 2015.

Le stesse chiedono, invece, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, relativa al solo art. 1, comma 88, della stessa legge, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura selettiva del 2015 anche ai soggetti che abbiano impugnato gli atti del concorso del 2011. A sostegno di tale istanza, sono ribaditi e ulteriormente illustrati gli argomenti già svolti dal Consiglio di Stato in ordine alle censure di illegittimità costituzionale.

6.- In prossimità dell'udienza pubblica fissata per il 20 novembre 2018, le difese di Rosaria Brusaferrì e altri, Mariafrancesca Maviglia e altri, Maria Gabriella Serino e altri, Daniela Rizzotto e altri hanno depositato memorie, per reiterare, e ulteriormente argomentare, le rispettive conclusioni.

7.- Su richiesta dell'Avvocatura generale dello Stato, avanzata il 6 novembre 2018, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della discussione dei presenti giudizi, già fissata nell'udienza pubblica del 20 novembre 2018.

Con istanze rispettivamente depositate il 10 e il 15 gennaio 2019, le difese di Daniela Rizzotto e altri, e quelle di Anna Maria Farina e altri, Simona Rampello e altri, Rosalba Agenori e altri hanno chiesto che fosse fissata l'udienza di discussione. È stata quindi nuovamente fissata l'udienza pubblica del 2 aprile 2019 per la discussione dei presenti giudizi.



8.- In prossimità di tale udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria nella quale ha ribadito gli argomenti svolti nell'atto di intervento e ha in particolare fatto rilevare che l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale produrrebbe effetti distorsivi, determinando una situazione di grave incertezza nell'organizzazione del servizio scolastico, oltre ad esporre l'amministrazione al rischio di azioni risarcitorie da parte dei dirigenti già immessi in servizio per effetto della disciplina censurata.

Al riguardo, si fa notare che, nell'ambito del contenzioso originato dal concorso del 2011, in alcuni casi i giudici amministrativi hanno rigettato la pretesa risarcitoria avanzata da concorrenti risultati vincitori all'esito di procedure in seguito annullate, ritenendo la mancanza di alcun pregiudizio, proprio in considerazione dell'ammissione alla speciale procedura riservata, oggetto di censura nel presente giudizio.

Considerato in diritto

1.- Con quattro ordinanze aventi identico contenuto, del 21 giugno 2017, emesse nel corso di altrettanti giudizi di appello instaurati nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; e, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale del solo art. 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, in riferimento all'art. 3 Cost.

Il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, indetta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.

La procedura è riservata ad alcune categorie di aspiranti, previste dal successivo comma 88. Sono ammessi a partecipare al concorso:

«[...] a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202».

Il comma 89 stabilisce, a sua volta, che le graduatorie regionali rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al precedente comma 87, nelle Regioni in cui sono in atto i contenziosi relativi al concorso indetto con decreto direttoriale del MIUR 13 luglio 2011, recante «Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi» (d'ora in avanti: il concorso del 2011).

Infine, il comma 90 prevede una sessione speciale di esame per i soggetti di cui al precedente comma 88, lettera a), «che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico». Tale sessione consiste nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato.

2.- Ad avviso del giudice *a quo*, il complesso di tali disposizioni violerebbe gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, comma quarto, Cost., poiché la speciale procedura di reclutamento ivi prevista limiterebbe in modo irragionevole l'accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici; inoltre la stessa procedura sarebbe strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti più meritevoli.

Le disposizioni censurate si porrebbero altresì in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, poiché si consentirebbe a coloro che abbiano in corso un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi del 2004 e del 2006 di partecipare, per ciò solo, alla procedura riservata. Ad essi sarebbe permesso di conseguire il bene della vita cui aspirano con modalità più agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del giudizio, interferendo così sul suo svolgimento.



2.1.- In via subordinata, il giudice *a quo* censura il solo art. 1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, denunciando la violazione dell'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006, i quali possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che hanno partecipato al concorso del 2011, i quali possono accedervi solo se abbiano superato le relative prove.

3.- Va preliminarmente rilevato che le suddette questioni, ancorché sollevate in distinti giudizi, hanno ad oggetto le medesime disposizioni, censurate per i medesimi profili di illegittimità costituzionale. I giudizi sono perciò tra loro connessi e vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi con un'unica pronuncia.

4.- Per le ragioni esposte nell'ordinanza emessa all'udienza del 2 aprile 2019, allegata alla presente sentenza, deve essere confermata l'inammissibilità degli interventi spiegati da Patrizia Alauria e altri, da Mariafrancesca Maviglia e altri e da Rosaria Brusaferrì e altri (nel giudizio r. o. n. 173 del 2017); da Sabrina Pozzi e da Maria Gabriella Serino e altri (nel giudizio r. o. n. 174 del 2017); da Sabrina Pozzi (nel giudizio r. o. n. 175 del 2017); nonché, infine, da Floriana Peracchia e altri, da Giovanni Acerra e altri e da Rosaria Brusaferrì e altri (nel giudizio r. o. n. 176 del 2017).

I soggetti che hanno spiegato tali interventi non rivestono la qualità di parti dei giudizi a quibus ma, secondo quanto riferito dagli stessi, di altri giudizi nei quali si controverte circa la legittimità del decreto del MIUR 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (d'ora in avanti, anche: il concorso del 2015), adottato sulla base delle disposizioni censurate.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (*ex plurimis*, sentenze n. 248, n. 217, n. 194, n. 153 e n. 77 del 2018, con allegate ordinanze dibattimentali).

Non è ammissibile dunque l'intervento, nei giudizi davanti a questa Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso di tali soggetti a questo giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice *a quo* (sentenze n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché sentenza n. 119 del 2012).

4.1.- I medesimi principi valgono in relazione agli interventi spiegati da Giuseppina Alaimo e altri, nel giudizio r. o. n. 173 del 2017, nonché da Rosalba Agenori e altri, da Mariaconcetta Del Prete, da Luigi Tuccillo e altri, da Angelo Cornetta e altri e da Luigi Orabona e altri, nel giudizio r. o. n. 176 del 2017.

Si tratta di soggetti che, solo successivamente all'ordinanza di rimessione, sono intervenuti ad adiuvandum nei giudizi a quibus, allorché questi erano già stati sospesi, dovendo quindi escludersi che gli stessi abbiano assunto la qualità di parti in tali giudizi (sentenze n. 223 del 2012 e n. 220 del 2007; ordinanze n. 393 e n. 295 del 2008).


4.2.- Va altresì confermata l'inammissibilità dell'intervento di Giacinto Fabiano e altri nel giudizio r. o. n. 174 del 2017.

L'atto di intervento è stato depositato il 16 gennaio 2018, oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacché la pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato r. o. n. 174 del 2017 è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 6 dicembre 2017.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine previsto dal richiamato art. 4, comma 4, deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile (*ex plurimis*, sentenze n. 99 del 2018, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009).

5.- In via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU.

5.1.- Nelle ordinanze di rimessione è lo stesso Consiglio di Stato a riferire che, nei giudizi a quibus, il d.m. n. 499 del 2015, con il quale è stata data applicazione alle disposizioni censurate, non è impugnato nella sua integralità, ma soltanto nella parte in cui esso non ha consentito agli appellanti la partecipazione alla procedura ivi bandita. In tali giudizi si controverte, dunque, della sola illegittimità dell'esclusione dal corso-concorso del 2015, mentre rimane estranea alle impugnazioni devolute al Consiglio di Stato la complessiva disciplina che istituisce e regola tale procedura.



La motivazione del rimettente a sostegno della rilevanza delle questioni sollevate fa leva sulla natura del complesso normativo censurato, quale «unica fonte» del potere esercitato con l'atto impugnato. Secondo questa prospettazione, l'invocata caducazione di tale corpus normativo determinerebbe la radicale nullità dell'atto che di esso fa applicazione. Il rimettente sembra ricostruire, quindi, le conseguenze dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale in termini di nullità del d.m. n. 499 del 2015 per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'art. 21-*septies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tuttavia, nel regolare le modalità di configurazione e svolgimento della procedura selettiva, le disposizioni censurate stabiliscono le specifiche condizioni per l'esercizio del potere di indire il concorso, ma non ne costituiscono il fondamento. La relativa violazione integra, dunque, un motivo di annullamento.

In ogni caso, alla luce del principio della domanda e del rispetto dei limiti segnati dai motivi di ricorso, gli argomenti spesi dal rimettente non risultano idonei a sostenere le ragioni della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale attinenti all'intero corpus normativo, che istituisce e regola la procedura selettiva in esame, ed è quindi estraneo, nella sua integralità, alla questione sottoposta al rimettente.

6.- Deve essere parimenti dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, relativa all'art. 1, comma 88, lettera *a*), della legge n. 107 del 2015.

Questa disposizione consente la partecipazione al concorso riservato in funzione dell'esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere, quindi, dalla attuale pendenza di ricorsi. La lettera *a*) contempla, infatti, i vincitori e i soggetti che abbiano superato positivamente le fasi di tale concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale.

In considerazione della specifica situazione giuridica fatta valere dalle parti appellanti nei giudizi a quibus - quali ricorrenti nell'ambito di giudizi amministrativi concernenti gli atti del concorso del 2011 - la denunciata preclusione all'accesso alla procedura riservata non discende da tale disposizione, ma da quella della successiva lettera *b*). È questa, infatti, la norma, dedicata alla definizione del contenzioso ancora pendente avverso precedenti concorsi, della quale il giudice *a quo* è chiamato a fare applicazione, poiché è questa che - non contemplando la situazione degli appellanti - ha inibito la loro partecipazione alla procedura del 2015. Il requisito della rilevanza è soddisfatto, pertanto, solo rispetto alla questione avente ad oggetto tale disposizione.

7.- Nel merito, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera *b*), della legge n. 107 del 2015, sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost.

7.1.- Nello stabilire i criteri per l'ammissione al concorso, questa disposizione riconosce ad alcune categorie di aspiranti la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.


È sulla ragionevolezza di tali criteri identificativi dei beneficiari di questo speciale percorso formativo che si appuntano le censure del rimettente e delle parti private costituite.

Tali criteri fanno riferimento al contenzioso relativo alle risalenti procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011. Nell'ambito di quest'ultima procedura, infatti, hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

D'altra parte, lo svolgimento delle selezioni concorsuali aveva dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in alcune Regioni aveva portato all'annullamento della relativa procedura, a distanza di alcuni anni dalla sua conclusione.

Pertanto, anche in passato, il legislatore era ripetutamente intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei partecipanti a tali concorsi. Ciò era avvenuto dapprima con l'art. 1, commi 605 e 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in seguito con l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici.



7.2.- In linea di continuità con questi precedenti interventi normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b) si è prefissa, dunque, l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze.

La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio.

Nel raffronto tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato gli atti del concorso del 2011 e quella dei soggetti contemplati dalla disposizione censurata sono altresì rilevanti la durata, nonché la diversa consistenza - anche quantitativa - del contenzioso scaturito dalle due situazioni, poiché è da questi stessi elementi che discende il prevedibile impatto sul regolare svolgimento del servizio scolastico.

Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015 sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*


Giuliano AMATO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



ALLEGATO:
Ordinanza letta all'udienza del 2 aprile 2019

ORDINANZA

Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Consiglio di Stato, con ordinanze del 21 giugno 2017 (r. o. n. 173, n. 174, n. 175 e n. 176 del 2017), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, del 2017.


Rilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 173 del 2017 sono intervenuti Giuseppina Alaimo con altre quattrocentoundici persone, Patrizia Alauria con altre ventuno persone, Mariafrancesca Maviglia con altre dieci persone e Rosaria Brusafferri con altre due persone; che nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 174 del 2017 sono intervenuti Sabrina Pozzi e Maria Gabriella Serino con altre quindici persone, Giacinto Fabiano con altre cinquantatré persone; che nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 175 del 2017 è intervenuta Sabrina Pozzi; che nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 176 del 2017 sono intervenuti Rosalba Agenori con altre centodue persone, Floriana Peracchia con altre ventinove persone, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo con altre sei persone, Angelo Cornetta con altre sessantadue persone, Luigi Orabona con altre trentasette persone, Giovanni Acerra con altre novantadue persone e Rosaria Brusafferri con un'altra persona.

Considerato che gli intervenienti sopra indicati non sono parti dei giudizi principali; che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) e che a tale disciplina è possibile derogare – senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (*ex plurimis*, sentenze n. 248 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018, n. 217, n. 194 e relativa ordinanza dibattimentale del 25 settembre 2018, n. 153 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno 2018, n. 77 del 2018); che non è ammissibile l'intervento, nei giudizi davanti a questa Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso di tali soggetti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice *a quo* (sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché sentenza n. 119 del 2012); che, allo stesso modo, i medesimi principi valgono in relazione a quelle parti che, solo successivamente all'ordinanza di rimessione, sono intervenute ad adiuvandum nei giudizi a quibus, allorché questi erano già stati sospesi, dovendo escludersi che questi soggetti abbiano assunto la qualità di parti in tali giudizi; che, d'altra parte, l'intervento di Giacinto Fabiano e degli altri cinquantatré intervenienti è tardivo, in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è ritenuto perentorio, con la conseguenza che l'intervento spiegato dopo la sua scadenza è inammissibile (*ex plurimis*, sentenze n. 99 del 2018, n. 250 del 2017, con allegate ordinanze dibattimentali).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati: nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. 173 n. del 2017, da Giuseppina Alaimo con altre quattrocentoundici persone, Patrizia Alauria con altre ventuno persone, Mariafrancesca Maviglia con altre dieci persone e Rosaria Brusafferri con altre due persone; nel giudizio di legittimità costi-



tuzionale r.o. n. 174 del 2017, da Sabrina Pozzi e Maria Gabriella Serino con altre quindici persone; nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 175 del 2017, da Sabrina Pozzi; nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 176 del 2017, da Rosalba Agenori con altre centodue persone, Floriana Peracchia con altre ventinove persone, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo con altre sei persone, Angelo Cornetta con altre sessantadue persone, Luigi Orabona con altre trentasette persone, Giovanni Acerra con altre novantadue persone e Rosaria Brusafferri con un'altra persona; nel giudizio di legittimità costituzionale r.o. n. 174 del 2017, da Giacinto Fabiano con altre cinquantatré persone.

F.to: Giorgio Lattanzi, *Presidente*

T_190106

N. 107

Ordinanza 17 aprile - 2 maggio 2019

Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali.

Correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 9 del 9-25 gennaio 2019.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di omissione materiale contenuta nella sentenza n. 9 del 9-25 gennaio 2019.

Vista l'istanza di correzione di «errore materiale» proposta dalla Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Considerato che nel dispositivo della sentenza n. 9 del 2019 non è specificato che l'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di



razionalizzazione), è dichiarato illegittimo nella parte in cui introduce il comma 1-*quater* nell'art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria);

che nel dispositivo della medesima sentenza n. 9 del 2019 non è specificato che l'art. 10, comma 1, lettera *d*), numero 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017 è dichiarato illegittimo nella parte in cui introduce il comma 6-*ter* nell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);

che, sebbene dalla lettura congiunta della motivazione e del dispositivo si deduca che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è limitata alle parti anzidette delle disposizioni impugnate, appare necessario apportare la suddetta specificazione per evitare fraintendimenti sulla portata della declaratoria di illegittimità costituzionale.

Ravvisata la necessità di correggere tali omissioni materiali.

Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 9 del 2019 il dispositivo sia così sostituito:

*«1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione), nella parte in cui introduce il comma 1-*quater* nell'art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria);*

*2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera d), numero 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 6-*ter* nell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale).».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Daria de PRETIS, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 33

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2019
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Turismo - Norme della Regione Puglia - Disposizioni per tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche - Istituzione del registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e di un codice identificativo di struttura (CIS) relativo ad ogni singola unità ricettiva - Sanzioni amministrative pecuniarie - Individuazione dei soggetti tenuti alla vigilanza e ai controlli.

- Legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 57 (“Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)”), art. 1.


Ricorso *ex art.* 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura generale dello Stato, codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale Puglia n. 57 del 17 dicembre 2018, recante «Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici)», pubblicata nel B.U.R. n. 161 del 20 dicembre 2018, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2019.

Con la legge regionale n. 57 del 17 dicembre 2018 indicata in epigrafe, che consta di un unico articolo, la Regione Puglia ha emanato le disposizioni integrative in tema di «Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici», inserendo, dopo il capo II, il capo II-*bis* «Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere»; eccedendo dalla propria competenza regionale con conseguente lesione della competenza statale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale» e di «ordinamento civile», in violazione dell’art. 3 e dell’art. 117, comma 2, lettere *g*), *h*) e *l*), della Costituzione.

È avviso del Governo che, con la legge regionale n. 57/2018 citata e, in particolare, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Puglia abbia, quindi, ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale predetta, come si confida di dimostrare in appresso con l’illustrazione dei seguenti

M O T I V I

L’art. 1 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 57, citata viola gli articoli 3, 117, comma 2, lettere *g*), *h*) e *l*), della Costituzione in relazione al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 79, e alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.



1.1. L'art. 1 della legge Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 57, citata modifica la legge regionale Puglia 1° dicembre 2017, n. 49, contenente la «Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici», introducendo il capo II-*bis* «Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere», che consta degli articoli 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinqües* e 10-*sexties*.

L'art. 10-*bis* (Soggetti destinatari), dispone che:

«1. Sono soggetti alle disposizioni del presente capo tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 431/1998, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano solo le disposizioni di cui al presente capo».

L'art. 10-*ter*, recante la «Istituzione Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere», prevede che:

«1. Al fine della conoscenza dell'offerta turistica regionale è istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il "Codice identificativo di strutture (CIS)".

2. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere».

L'art. 10-*quater*, recante il «Codice identificativo di struttura (CIS)», dispone che:

«1. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture non alberghiere, con ascrizioni o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.

2. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di cui al comma dell'art. 10-*bis*, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5.

4. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui al comma 1, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui al comma 2, ovvero che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.».

L'art. 10-*quinqües*, recante «Vigilanza e controlli», dispone che:

«1. Le finzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della sezione regionale competente in materia di turismo.


2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, la sezione regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on-line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.».

L'art. 10-*sexties*, recante «Decorrenza dell'obbligo di indicazione o pubblicazione del CIS», prevede che:

«1. La data di decorrenza dell'obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato sarà determinata dal provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 10-*ter*.».

1.2. Le disposizioni richiamate contrastano con la normativa statale dettata sia dal decreto legislativo n. 79/2011 citato, contenente il «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multi-



proprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio» (cosiddetto «Codice del turismo»), sia dalla legge n. 431/1998 citata, contenente la «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo».

In particolare, l'art. 53 del decreto legislativo n. 79/2011 citato, contenuto nel capo II «Delle locazioni turistiche», in tema di «locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche», dispone, infatti, che «gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione», coerentemente, peraltro, con il disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *l*) della legge n. 431 del 1998 citata, come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *a*), della legge 8 gennaio 2002, n. 2, in base al quale «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche», rimandando, pertanto, alla disciplina delle locazioni contenuta nel codice civile.

1.3. Le impugnate disposizioni contenute nella legge regionale n. 57/2018 citata sono, dunque, illegittime nella misura in cui contrastano con la richiamata normativa statale di cui al decreto legislativo n. 79/2011 e alla legge n. 431/1998 citati e integrano la disciplina del codice civile in tema di locazioni turistiche.

Le citate disposizioni regionali risultano, pertanto, emanate in violazione della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» di cui all'art. 117, comma 2, lettera *l*), della Costituzione.

La competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile» riguarda i rapporti di diritto privato e, dunque, i rapporti di norma oggetto di disciplina da parte del codice civile e si giustifica con l'esigenza di garantirne uniformità di disciplina sull'intero territorio nazionale, anche nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza (sentenze n. 1 del 2016, punto 7.1 del considerato in diritto e n. 131 del 2013, punto 3 del considerato in diritto).

Le disposizioni impugnate di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* integrano la disciplina del codice civile con un precetto in esso non contemplato e regolano rapporti contrattuali tra le parti, che, invece, attengono all'ordinamento civile, materia riservata allo Stato in base all'art. 117, comma 2, lettera *l*), della Costituzione, disciplinando la fattispecie in modo differente dalla normativa statale e dalla corrispondente attività di locazione turistica.

È, del resto, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza che, nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale in base all'art. 117, comma 2, lettera *l*), pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio dell'ordinamento civile (sentenza n. 369 del 2008) e che l'esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici tra privati, deve ritenersi una applicazione del principio di uguaglianza (sentenze n. 189, n. 95 e n. 24 del 2007).


1.4. Le norme introdotte dalla legge regionale n. 57/2018 citata violano le già richiamate disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 79/2011 e nella legge n. 431/1998 citati, poiché forniscono una definizione di «locazioni turistiche» che parifica «gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *c*) della legge n. 431/1998» alle strutture ricettive non alberghiere (art. 10-*bis*, comma 1, citato).

Inoltre, ai fini della conoscenza dell'offerta turistica regionale, le norme regionali impugnate istituiscono un Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere con l'attribuzione di un «Codice identificativo di struttura» (CIS) - (art. 10-*ter*, comma 1, citato) e all'art. 10-*quater*, comma 1, si prevede per tutte le strutture ricettive non alberghiere e, quindi, anche per le «locazioni turistiche», l'obbligo di indicazione di un apposito codice identificativo di struttura (CIS), limitato al solo territorio regionale, che dovrà obbligatoriamente essere citato al fine di agevolare i controlli in tutti i supporti di pubblicizzazione e commercializzazione dell'offerta utilizzati (digitali, scritti, stampati).

Si tratta, quindi, di una modalità non prevista non solo dalla normativa del codice civile alla quale comunque rimanda, ma anche dalle stesse norme, l'art. 53 del decreto legislativo n. 79/2011 e la legge n. 431/1998, sebbene quest'ultima sia richiamata nella legge regionale n. 57/2018 citata.

Il rapporto di locazione — che è un rapporto tra privati — viene, dunque, indebitamente assimilato, attraverso l'obbligo di indicazione di detto codice CIS, a una vera e propria attività economica di tipo turistico-ricettivo (struttura ricettiva non alberghiera) con tutte le conseguenze che da ciò derivano e, peraltro, nel solo territorio della Regione Puglia; risultando, pertanto, lesivo del principio di uguaglianza e della competenza statale in materia di ordinamento civile, violando gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

1.5. La normativa regionale introdotta dalla legge regionale n. 57/2018 citata prevede, poi, espressamente, per la violazione delle richiamate norme, sanzioni pecuniarie per la violazione dell'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole da euro 500 a euro 3.000 (art. 10-*quater*, comma 4, citato); da un minimo di 250 a un massimo di 1.500 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata priva del CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole (art. 10-*quater*, comma 5, citato).



La legge regionale n. 57/2018 citata dispone, poi, che le funzioni di vigilanza, di controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative saranno esercitate dai comuni, ferma restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei settori di pertinenza a mente (art. 10-*quinquies*) in base al quale, appunto, «Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della sezione regionale competente in materia di turismo».

Tale previsione è invasiva della competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e nella materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, comma 2, lettere *g*) e *h*), della Costituzione, in quanto, impropriamente, rinvia il controllo e la vigilanza alla competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza «nei relativi settori», prevede che l'attività di controllo possa essere svolta dalla medesima Autorità «su impulso della sezione regionale competente in materia di turismo».

Con tale determinazione la norma regionale attribuisce a organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con la legge statale, in violazione dei limiti alla potestà legislativa a essa regione spettante (sentenza n. 134 del 2004, punto 3, del considerato in diritto).

L'art. 1 della legge Regione Puglia n. 57/2018 citata, nella parte in cui introduce gli articoli 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies* e 10-*sexties* nella legge regionale n. 49/2017 citata, viola gli articoli 3 e 117, comma 2, lettera *g*) e *h*) e 1), della Costituzione.

P.Q.M.

Per i suesposti motivi si conclude perché l'art. 1 della legge regionale Puglia n. 57 del 17 dicembre 2018, recante «Integrazione alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici)», indicata in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019.

Roma, 18 febbraio 2019

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: PALMIERI

L'Avvocato dello Stato: MORICI

19C00087


N. 34

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2019
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Edilizia e urbanistica - Nome della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2015 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) - Verifiche preventive, da parte del competente settore tecnico regionale, dell'atto autorizzativo o di diniego, ai sensi della normativa sismica - Esclusioni.

- Legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), art. 7, comma 1, lettera *b*) [*recte*: legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle Leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018), art. 2, comma 1, lettera *c*)].

Ricorso *ex art.* 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80188230587) presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;



Contro la Regione Calabria, in persona del presidente della regione *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, nella Cittadella Regionale, Viale Europa - Località Germaneto, 88100 - Catanzaro,

per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *c*) della legge della Regione Calabria n. 53 del 19 dicembre 2018, recante ««Interventi sulle leggi regionali n. 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018» pubblicata sul BUR n. 130 del 29 dicembre 2018, come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 27 febbraio 2019.

In data 29 dicembre 2018 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 130 della Regione Calabria, la legge regionale n. 53 del 19 dicembre 2018, intitolata «Interventi sulle leggi regionali n. 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018». La disposizione che si intende qui censurare, segnatamente l'art. 2, comma 1, lettera *c*) della legge regionale n. 53/2018, concerne la modifica introdotta nella legge regionale n. 37/2015 intitolata «Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

Occorre precisare che la norma sulla quale è ora intervenuto il legislatore regionale era stata già oggetto di una precedente modifica operata dall'art. 7, comma 1, lettera *b*) della legge della Regione Calabria n. 37 del 2 ottobre 2018, recante «Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37».

Anche la predetta legge regionale n. 37/2018 è stata oggetto di precedente ricorso da parte del Presidente del Consiglio per ritenuto contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione (ricorso n. 83 del 5 dicembre 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 2019, n. 3 Corte costituzionale). Si è, infatti, constatato che le disposizioni introdotte dalla predetta legge regionale sortiscono l'effetto di sottrarre taluni interventi edilizi dal controllo *ex ante* previsto dagli articoli 65, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ponendosi con ciò in contrasto con le disposizioni che impongono una speciale vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, in violazione dell'art. 117 Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di governo del territorio e in materia di protezione civile.

La disposizione che si intende qui censurare segue la medesima *ratio*, ciò imponendo la presente ulteriore impugnazione.

Tanto premesso si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti

MOTIVI


Prima di introdurre le specifiche questioni concernenti la norma scrutinata, si ritiene necessario ricostruire brevemente, anche in chiave diacronica, il quadro normativo di riferimento.

L'art. 6 della legge regionale n. 37/2015, intitolata «Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)», anteriormente alla modifica apportata dall'art. 7, comma 1, lettera *b*) della legge regionale n. 37 del 2018 (come si è detto oggetto di precedente impugnativa R.G. n. 53/2018), stabiliva quanto segue:

«Art. 6 (Verifiche). — 1. Il Servizio tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla legge n. 64/1974, alla parte A capo IV, sezione I del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.

2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all'art. 1. L'utilizzo di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono al Servizio tecnico regionale e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La piattaforma esegue tali elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.

3. Il Servizio tecnico regionale esegue, per tutte le opere, verifiche preliminari di conformità dei progetti alle norme tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal regolamento regionale. Esse sono propedeutiche per la verifica sostanziale che il Servizio tecnico regionale provvede ad effettuare istruendo, nel merito, gli atti progettuali.



4. L'atto autorizzativo è rilasciato all'esito della verifica preliminare di conformità e della verifica sostanziale, così come disciplinato specificatamente dal regolamento regionale».

Detta disposizione è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lettera *b*) della legge regionale n. 37/2018, che ha sostituito integralmente il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 37 del 2015, aggiungendovi i nuovi commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*. Il testo della disposizione modificativa è il seguente:

Art. 7 (Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 37/2015). [...]

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'art. 1, le seguenti verifiche:

a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:

- 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
- 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'art. 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
- 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
- 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
- 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;

b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:

- 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
- 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
- 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
- 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
- 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'art. 1, per come specificato nel regolamento di attuazione;
- 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
- 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;
- 8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione.

3-bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.

3-ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:


- a*) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;
- b*) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;
- c*) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.

3-quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3».

L'art. 7, comma 1, lettera *b*) della legge regionale n. 37/2018 comporta l'effetto che «la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti» (qualora non si debba tenere conto, nella progettazione, di eventuali interazioni con le strutture) non è più soggetta alla necessaria autorizzazione preventiva.



A tale risultato si perviene in quanto il comma 4 dell'art. 7 della legge n. 37/2018, modificativo del comma 4 dell'art. 6 della legge n. 37/2015, prevede che «L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3».

Dunque la necessità delle verifiche *ex ante* è definita sulla base del rinvio all'ambito applicativo del comma 3, dal cui ambito è stata espunta la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti in tutti i casi in cui la progettazione non debba tenere conto delle eventuali interazioni con le strutture.

Nella precedente impugnativa, sollevata — come detto — avverso il menzionato art. 7 della legge regionale n. 37/2018, è stato eccepito che la scelta del legislatore regionale di disattendere la disciplina di garanzia approntata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (e segnatamente degli articoli 65, 93 e 94 che regolano la speciale vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche), si pone in contrasto sia con i principi fondamentali in materia di «governo del territorio» di cui lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 è espressione, e sia con i principi dettati dalla normativa statale in materia di pubblica incolumità e «protezione civile», ciò integrando aperta violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Ebbene la novella oggetto della presente impugnativa, vale a dire l'art. 2 legge regionale n. 53/2018, ha modificato ulteriormente la legge regionale n. 37/2015 disponendo quanto segue:

«La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), come modificata dalla legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37, è così modificata:

a) all'inizio del comma 2 dell'art. 4, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 2-*bis*, ogni modifica strutturale” sono sostituite dalle seguenti: “Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica”;

b) il comma 2-*bis* dell'art. 4 è abrogato;

c) nella lettera b) del comma 3-*ter* dell'art. 6, dopo le parole: «tenerne conto» sono aggiunte le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

La norma che si intende qui censurare è la disposizione contenuta nella lettera c), comma 1 del richiamato art. 2, in base alla quale il testo del comma 3-*ter*, lettera b) della legge regionale n. 37/2015, risulta così riformulato:

«3-*ter*. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:

a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;

b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto “, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001”;

c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.


Ebbene, la disposizione ora impugnata, lungi dal consentire di ritenere superate le questioni di costituzionalità in precedenza sollevate, piuttosto reitera i vizi già denunciati.

Al proposito giova considerare che la principale censura riguarda, sostanzialmente, l'illegittima distinzione tra, da un lato, elementi strutturali e dei soli elementi non strutturali di cui la progettazione debba tenere conto, rientranti nel campo di verifica *ex ante* a cura del competente Settore tecnico, e, dall'altro, elementi non strutturali di cui la progettazione non debba tenere conto, che invece non rientrerebbero nella predetta verifica *ex ante*.

Ebbene questo punto nodale della normativa scrutinata non viene modificato dall'integrazione apportata dalla legge regionale n. 53/2018, la quale, da un lato, si limita ad un richiamo, peraltro non pertinente, alla normativa statale, e dall'altro non introduce una disciplina sostanzialmente diversa da quella già in precedenza censurata, reiterando l'indebita distinzione anzidetta.

Al proposito occorre evidenziare che le «norme tecniche» adottate dallo Stato in base all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (attualmente disciplinate dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di seguito NTC 2018), richiamate dalla disposizione in esame, non avallano affatto la distinzione — operata dal legislatore regionale ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo — tra opere strutturali ovvero non strutturali «di cui la progettazione debba tenere conto» ed opere non strutturali di cui la progettazione non debba tenere conto, ma prevedono in generale l'assoggettamento alle verifiche anche delle progettazioni degli elementi non strutturali e degli impianti.

In particolare le suddette Norme tecniche forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, tratta gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere (cfr: Capitolo I, punto 1.1, paragrafo 2).



In particolare, i paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 di dette NTC 2018 contengono i criteri di progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi costruttivi non strutturali, nonché i criteri di progettazione degli impianti, precisando che «per elementi costruttivi non strutturali s'intendono quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone», imponendone la puntuale verifica.

La corretta applicazione di tale disciplina comporta che in sede di rilascio dell'autorizzazione sismica non possa prescindere dall'effettuare anche verifiche della progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno interazioni con le strutture.

Senonchè, la norma regionale ora censurata — laddove continua a postulare l'indebita distinzione tra opere strutturali nonchè non strutturali «di cui la progettazione debba tenere conto», da una parte, ed opere non strutturali di cui la progettazione non debba tenere conto, dall'altra — finisce per svuotare di senso il rinvio alle suddette Norme tecniche, in quanto essa non muta, pur modificandola, la portata della disposizione che è volta a sottrarre dall'ambito della verifica preventiva alcuni interventi da eseguire in zone sismiche.

Tanto considerato, anche la disposizione ora censurata, come la precedente introdotta con la legge regionale n. 37/2018, si pone in patente contrasto con le norme statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e segnatamente con gli articoli 65, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, già richiamati in relazione all'art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 37 del 2018, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «governo del territorio» e di «protezione civile» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Per completezza si ricorda che l'art. 65 del Trattato sull'Unione europea, stabilisce al comma 1, che «Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.» e, al comma 5 che «Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.»

L'art. 93, del citato Trattato sull'Unione europea, al comma 1, prevede che «Nelle zone sismiche di cui all'art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione...». Infine, l'art. 94, del medesimo Trattato sull'Unione europea, al comma 1, prevede che «Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate all'art. 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione».

La norma in esame, laddove continua a consentire che taluni interventi siano sottratti alla apposita normativa di garanzia approntata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di «governo del territorio» di cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 è espressione, nonché i principi di tutela della pubblica incolumità e della «protezione civile», con ciò ponendosi in contrasto con il richiamato art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Per i motivi esposti la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

P.Q.M.


Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare l'art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 37 del 2 ottobre 2018 pubblicata sul BUR della Regione Calabria n. 99 del 3 ottobre 2018 per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.

Roma, 27 febbraio 2019

L'Avvocato dello Stato: DE SOCIO



n. 67

*Ordinanza del 1° ottobre 2018 della Commissione tributaria regionale per la Campania
sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate - Riscossione Napoli contro Abblasio Giuseppe*

Imposte e tasse - Tributi erariali e locali - Notificazione degli atti impositivi e dei ruoli - Notificazione della cartella di pagamento - Notificazione diretta tramite il servizio postale eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali nonché dagli enti concessionari della riscossione - Mancata applicazione delle modalità di notificazione, in particolare per la fase di consegna, previste dalla legge n. 890 del 1982, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), art. 26, primo comma, seconda parte; legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), art. 14, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario); legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"), art. 1, comma 161.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPANIA

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei signori:

Verrusio Mario, Presidente e relatore;

D'Avino Raffaele, giudice;

Di Lorenzo Fabio, giudice;

ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 8272/2017 depositato il 14 settembre 2017, avverso la pronuncia sentenza n. 3745/2017 Sez. 29 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli;

contro: Abblasio Giuseppe, v. Giovanni Antonio Campano, 91 int. 1 - 80145 Napoli, difeso da Pisani Angelo, piazza Vanvitelli, 15 - 80100 Napoli;

proposto dall'appellante: Ag. Entrate - Riscossione - Napoli, difeso da Mongillo Alessandra, salita Arenella 51/B - 80129 Napoli.

Atti impugnati:

cartella di pagamento n. 07120130027104450000 Tas. Automobili 2008;

cartella di pagamento n. 07120130057260411000 TARSU/TIA 2009.


Sciogliendo la riserva di cui alla CdC del 14 maggio 2018;

Premesso:

che oggetto dell'appello è la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli sezione 29^a n. 3745/2017, che ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente Giuseppe Abblasio avverso intimazione di pagamento n. 07120159088282133000, fondata su varie cartelle esattoriali, nella parte in cui veniva richiesto il pagamento anche di ruoli per tributi recate da cartelle — in ricorso specificatamente indicate — asseritamente non notificate, domandando per queste l'annullamento della intimazione per difetto della notificazione dell'atto prodromico, ossia delle cartelle esattoriali indicate ed altresì relativa ritenuta formazione di decadenze e/o prescrizioni;

che la sentenza appellata innanzi indicata ha accolto il ricorso «in parte, nei sensi di cui alla motivazione» (dispositivo sentenza appellata);

che la motivazione della sentenza, integrante il dispositivo, così ha statuito (dalla sentenza appellata): «Ritenuto che il ricorso debba essere accolto con riferimento alla cartella n. 07120130027104450000 e 07120133005726041100, in quanto dalla copia della notifica depositata in atti da Equitalia emerge che le stesse sono state notificate a familiari conviventi e non seguite dalla successiva notifica al ricorrente (sulla nullità della cartella di pagamento notificata da Equitalia mediante spedizione diretta della raccomandata postale, qualora il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario ed a quest'ultimo non sia stata trasmessa l'ulteriore raccomandata recante comunicazione di avvenuta notificazione, *cf*: CIP Campobasso n. 68/2016)»;



che dunque il parziale accoglimento è fondato dalla sentenza appellata sulla circostanza della mancata comunicazione a mezzo raccomandata della cd. CAN (prevista in via generale per le notificazioni a mezzo posta in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, ex art. 7 legge n. 890/1982 testo vigente al tempo delle notificazioni, avvenute rispettivamente il 6 febbraio 2013 e il 27 marzo 2013);

che l'Agenzia delle entrate Riscossione — successore *ope iuris* nel *munus* di Equitalia Riscossione Servizi S.p.a. — ha interposto appello avverso la sentenza innanzi indicata, affidandolo ad un unico motivo, in forza del quale, premesso in fatto (peraltro così come riconosciuto dalla stessa sentenza appellata) che la notificazione delle due cartelle era avvenuta a mezzo posta raccomandata a.r. diretta (cioè senza intermediazione di ufficiale notificatore) ex art. 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 testo vigente anche all'epoca, lamenta la violazione di legge, perché la sentenza avrebbe richiesto un adempimento non previsto dalla fattispecie astratta in relazione alla detta forma di notificazione, ed invoca la granitica giurisprudenza della Corte di cassazione in funzione nomofilattica sul punto;

che l'appellato contribuente, benché ritualmente intimato, è rimasto assente in questo grado;


precisato che la giurisdizione è tributaria, in quanto le pretese di cui all'intimazione relazionate ai ruoli recati dalle due cartelle innanzi indicate sono riferite a ruoli per tributi (tassa auto e TARSU);

rilevato che effettivamente, come del resto già riconosciuto dal Giudice di primo grado, la notificazione delle due innanzi dette cartelle è avvenuta — come indiscutibilmente emerge dalla documentazione depositata dal concessionario in primo grado — a mezzo posta raccomandata a.r. diretta, cioè senza l'intermediazione di ufficiale notificatore;

considerato:

che rispetto alla detta situazione di fatto, stando alla giurisprudenza della suprema Corte di cassazione (costituente diritto vivente, *cf.* di seguito) deve ritenersi — ai sensi dell'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 (per il tributo locale) e dell'art. 14, comma 1, primo periodo, prima parte, legge n. 890/1982 (per i tributi erariali regionali) e nello specifico, in relazione all'atto notificato (cartella esattoriale) per l'art. 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 — esistente valida e regolare la notifica di ciascuna delle cartelle perché avvenuta direttamente a mezzo posta, dovendosi applicare le disposizioni in materia di regolamento postale per gli atti a firma (nella specie, *rationem temporis*, decreto ministeriale 1° ottobre 2008, art. 27, che non pone alcun ordine e che consente la consegna anche direttamente al portiere senza alcuna ricerca del destinatario) e non quelle della notificazione a mezzo posta nella forma di cui alla legge n. 890/1982 (testo ante legge n. 205/2017), e dunque non necessaria né la specificazione della attività di ricerca del destinatario e della attestazione espressa di sua effettiva constatata precaria assenza, né, soprattutto per quello che qui interessa, l'invio di raccomandata di comunicazione di avvenuta notificazione, così come disposto dall'art. 7 ult. comma, legge n. 890/1982 (nel testo vigente all'epoca), nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario;

che tale infatti è il consolidato indirizzo della suprema Corte di cassazione (*ex multis*, ordinanza n. 14196/2014) che proprio sul punto specifica «Ai fini che qui importano occorre rammentare che l'art. 60 decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, che riguarda direttamente le imposte sui redditi ma è specificamente richiamato anche ai fini dell'imposta di registro, per quel che qui specificamente rileva — art. 52 decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 — prevede che la notificazione è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti codice di procedura civile, e che i compiti dell'ufficiale giudiziario sono svolti «dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio». Orbene, si è affermato da Cassazione n. 9111/2012 che la legge n. 890/1982 regola esclusivamente la notifica (ex art. 149 c.p.c.) eseguita dall'ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica, in particolare non quelle previste dalle singole leggi di imposta nonché dal decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 («le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento»). Si è quindi ricordato che (sentenza 28 luglio 2010, n. 17598) «a decorrere ... dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della ... legge n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008)»: «ciò significa che, così come è stabilito per la notifica degli atti processuali dal decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, le modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della legge n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (*cf.*, in materia di contenzioso tributario, Cassazione numeri 17723 del 2006 e 1906 del 2008; in tema di tributi locali, Cassazione n. 2690 del 2002)» - *cf.* Cassazione n. 272/2014, conf. Cassazione 1207/2014 -. Ne consegue che, quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione a mezzo posta, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass. 17598/2010 in tema di validità della notifica con raccomandata non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dalla legge n. 890 del 1990, art. 8). Non appaiono



dunque pertinenti le censure relative alla mancata osservanza dell'ordine dei soggetti ai quali effettuare la notifica o l'assenza del mancato inoltro della raccomandata al destinatario in caso di consegna al portiere - Cassazione n. 19771/2013-. Del resto, la diversità di disciplina fra notifiche a mezzo posta e a mezzo di ufficiale giudiziario è in linea con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, avendo il legislatore disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario in modo diverso «nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene» (sentenza n. 17 del 2011), trattandosi di situazioni differenti tra loro (*ex multis*, Corte cost. n. 43/2010, n. 131/2007; Corte cost. n. 130/2011).»;

che tale indirizzo è stato confermato da ultimo tra le altre da:

Cassazione n. 14501 del 2016: «in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 codice di procedura civile. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione»;

da Cassazione n. 1304 del 2017: «che l'unico motivo, di “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 25 e 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, 60 decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, 140 codice di procedura civile in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, è manifestamente fondato: infatti, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tali espressi termini: Cassazione 19 marzo 2014, n. 6395; Cassazione 6 marzo 2015, n. 4567; Cassazione 15 giugno 2016, n. 12351, che specifica altresì che la notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche dopo la modificazione apportata a quest'ultima norma con l'art. 12 del decreto legislativo n. 46 del 1999, sicché la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento); - che pertanto (in termini: Cassazione, ordinanza 13 giugno 2016, n. 12083), qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente, occorresse l'invio di una seconda raccomandata»;

che dunque — applicando il detto indirizzo nomofilattico — dal combinato disposto tra l'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 e art. 14, comma 1, prima parte, legge n. 890/1982 e art. 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 deriva che non è applicabile al caso in esame — notifica diretta da parte dell'ente concessionario — l'art. 7, legge n. 890/1982, con la conseguenza che non è necessaria l'attestazione dell'agente postale della precaria assenza del destinatario e in via successiva degli altri soggetti; che è sufficiente la consegna al familiare (o anche al portiere) e, specie per quanto qui rileva ai fini del decidere — consegna a familiare, cioè a persona diversa dal destinatario —, non necessaria la raccomandata cd. CAN, prevista dall'ultimo comma dell'art. 7, legge n. 890/1982 nel testo all'epoca vigente;

che invece, come è noto, se la notificazione a mezzo posta avviene per ufficiale giudiziario, messo comunale o speciale, trovano applicazione integralmente le modalità di notificazione di cui alla legge n. 890/1982 ed in particolare l'art. 7 (per la fattispecie nel testo all'epoca vigente, *cfi*: di seguito sugli effetti della modifica introdotta dalla legge n. 205/2017) che stabilisce l'ordine e i presupposti delle persone cui consegnare il plico e che l'agente postale ha l'onere di ricercare nonché, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario — per ciò che qui interessa specificatamente — la necessaria integrazione della fattispecie legale con la spedizione di raccomandata di comunicazione di avvenuta notificazione (cd. CAN);

ritenuto:

che applicando quanto innanzi, nel caso [notificazione delle cartelle presupposte recanti ruoli (atto impositivo) avvenuta direttamente dal Concessionario tramite il servizio postale], dovrebbe considerarsi la esistente valida e regolare notificazione per le due cartelle presupposte l'atto impugnato, in quanto notificate a familiare convivente (rispettivamente nipote e figlia) e dunque accogliersi l'appello;



che tuttavia la Sezione dubita della legittimità costituzionale delle dette disposizioni, che, privilegiando (art. 14, comma 1, prima parte, legge n. 890/1982) e comunque consentendo la scelta dell'Ente impositore o degli Uffici Finanziari o concessionari di riscossione (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 e sempre art. 14, comma 2, legge n. 890/1982 e nello specifico, art. 26, comma 1, seconda parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973), prevedono una forma di notificazione degli atti impositivi, e nella specie le cartelle esattoriali (art. 26 cit.), senza le garanzie nella fase di consegna del plico previste (all'epoca) dalla legge n. 890/1982 per le notificazioni a mezzo posta effettuate dall'Ufficiale giudiziario, dal messo comunale o speciale, sicché la proponenda questione di illegittimità è pienamente rilevante nel caso in esame, atteso che la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni innanzi dette — ed in particolare del più volte citato art. 26, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 — nella parte in cui non prevedono che in caso di consegna del plico postale a persona diversa dal destinatario non trovi applicazione l'ultimo comma dell'art. 7, legge n. 890/1982 nel testo all'epoca vigente, comporta la diversa obbligata decisione di rigetto dell'appello;

che non si può obiettare che, nel caso, la parte contribuente non si sia costituita in secondo grado, e quindi non abbia riproposto la questione della nullità della notificazione, atteso che, essendo stata accertata la nullità in primo grado, il grado di appello verte essenzialmente sulla correttezza o meno della decisione del giudice di primo grado, che sarebbe errata alla stregua della regola giuridica applicabile ed invece corretta nel caso appunto in cui venisse dichiarata la illegittimità costituzionale;

che infatti la declaratoria di illegittimità costituzionale delle dette disposizioni — ed in particolare dell'art. 26 più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 —, nella parte in cui non prevedono che anche nel caso di notificazione diretta da parte dell'Ufficio finanziario o dell'Ente impositore o concessionario per la riscossione trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 890/1982 ed in particolare l'art. 7 detta legge, implicherebbe una diversa valutazione dell'appello, essendo pacifico che non vi è stata la spedizione della raccomandata cd. CAN, che costituisce elemento integratore della stessa fattispecie legale di esistenza ai sensi dell'art. 7, ult. comma, legge n. 890/1982 nel testo vigente al momento della notificazione delle cartelle (l'avvenuta consegna ai familiari risulta processualmente attestato — come anche accertato dal giudice di primo grado, ammesso in appello dallo stesso ente concessionario appellante e comunque risultante dagli atti — per le due innanzi dette cartelle);

che pertanto l'esito della controversia all'esame dipende dalla applicazione delle disposizioni innanzi dette sospette di illegittimità costituzionale;

considerato che la Sezione dubita della legittimità costituzionale delle dette disposizioni per violazione degli articoli 3, 24, 97 e 111 Cost. nonché in relazione all'art. 11 Cost. e 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Non va certo ricordato (ma occorre farlo per evitare la inammissibilità della questione) alla Corte costituzionale che la notificazione di un atto unilaterale (giudiziario o sostanziale non importa) è richiesta dall'ordinamento ogni qual volta sia necessario avere certezza giuridica di conoscenza, ossia della probabile conoscenza, da parte del destinatario, non ritenendosi sufficiente la mera conoscibilità. Per questo, la notificazione è proceduralizzata, di regola con l'intervento di un pubblico ufficiale (ufficiale giudiziario, messo comunale o speciale) specificatamente abilitato, e con specificazione dettagliata delle attività da compiere in sede di consegna, al compimento solo delle quali può legalmente presumersi l'avvenuta conoscenza. Vi è cioè una distinzione sistematica della rilevanza della conoscenza degli atti unilaterali: per la generalità degli atti unilaterali è sufficiente la conoscibilità, derivata in via presuntiva semplice legale relativa dall'oggettivo dato che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario (art. 1334 e 1335 c.c.); per alcune tipologie di altri atti, invece, l'ordinamento richiede una probabilità di conoscenza maggiore, che si qualifica di certezza giuridica, ancorandola pertanto a dati fattuali ulteriori relativi alla fase di consegna, ossia *in primis* la consegna diretta e quindi, in mancanza, ad una serie di attività, a secondo i casi (precaria assenza, irreperibilità ecc.), essenziali. Solo il compimento di queste attività essenziali rende possibile una presunzione legale assoluta *iuris et de iure* di avvenuta conoscenza. Ed infatti, la certezza della conoscenza derivante dalla notifica può essere oggetto di reclamo da parte del destinatario solo ed esclusivamente o con querela di falso diretta a dimostrare la falsità di quanto risultante dalla relata e atti conseguenti ovvero denunciando la inesistenza o nullità per omesso o invalido compimento delle attività previste dal procedimento notificatorio (il che significa ritenere inidonea la notifica alla conoscenza legale «certa» — giuridica — per l'assenza o nullità di un elemento costitutivo della fattispecie legale di formazione), ma non potrà mai essere ammesso a denunciare il semplice dato della non diretta consegna o della non conoscenza (neppure) senza sua colpa. Del resto, mentre nel caso di notificazione sia per le disposizioni del codice di procedura civile che per la legge n. 890/1982 il dato che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario costituisce un presupposto ma non integra la fattispecie legale, essendo appunto necessaria una attività specifica alla consegna diretta o a persona abilitata a cui segue, in caso di notifica a mezzo posta con consegna a persona diversa dal destinatario, la spedizione della CAN (e per gli atti tributari in generale la spedizione della CAN anche per consegna a mani da parte di messo a persona diversa del destinatario, *cf.* art. 60, comma 1, lettera b-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973),



nella comunicazione degli atti unilaterali invece è quello il mero dato di presunzione semplice, cioè la prova che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario in qualsiasi forma. In definitiva la distinzione non è solo formale ma decisamente sostanziale: la notificazione è un procedimento diretto ad assicurare la certezza giuridica della (effettiva) conoscenza; la comunicazione assicura invece la mera conoscibilità dell'atto, essendo ancorata ad un dato di fatto che non implica la conoscenza (l'art. 1335 del codice civile è tecnicamente preciso: discorre di «notizia» dell'atto, non conoscenza), ma la conoscibilità (tanto che la prova liberatoria del destinatario riguarda la impossibilità assoluta e senza sua colpa di averne notizia).

Da questo sistema appare evidente che l'art. 14, comma 1, primo periodo, prima parte, legge n. 890/1982 come vigente a seguito della legge n. 146 del 1998 (art. 20), e l'art. 1, co. 161/2006 e nello specifico l'art. 26, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 — prevedendo una forma di notificazione a mezzo posta raccomandata normale, senza le garanzie di consegna previste all'epoca dall'art. 7, legge n. 890/1982 per rendere la certezza giuridica della conoscenza — in effetti considerano sufficiente la presunzione semplice e non assoluta per la comunicazione dell'atto impositivo. In effetti non richiedono più la notificazione, intesa come forma legale di avvenuta certa giuridica conoscenza, ma la mera avvenuta conoscibilità presunta semplicemente (*cf.* la di seguito riportata motivazione della suprema Corte di cassazione n. 1980/2015 e Cassazione n. 10245/2017). Invero, non richiedono più la notificazione intesa come procedimento che porta alla conoscenza legale certa, ma di fatto la mera comunicazione, elevando a forma di notificazione, sul piano solo nominalistico, presunzioni semplici di conoscibilità che non corrispondono alla prima che è presunzione legale *iuris et de iure* di conoscenza. Ora, la scelta sul se sia necessaria o meno la notificazione di un atto è certamente nella discrezionalità del legislatore [è a questo che in sostanza si è riferita la Corte costituzionale nell'inciso «nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene» contenuto nella sentenza n. 17/2011 riportato dalla Corte di cassazione nella innanzi citata ordinanza n. 14196/2014], che tuttavia deve pur sempre essere esercitata ragionevolmente.


Quindi il primo motivo di censura di legittimità costituzionale delle disposizioni denunciate consiste proprio nella irragionevolezza manifesta della degradazione di fatto della notificazione dell'atto impositivo o riscossivo, se eseguito a mezzo posta diretta, alla mera comunicazione: ossia in una sostanziale elusione dell'obbligo di notifica, cioè di portare a conoscenza mediante un procedimento che garantisca la giuridica certezza di conoscenza, degradato alla mera conoscibilità così annullando, mediante elusione, l'obbligo di notificazione.

L'atto di accertamento tributario e il ruolo sono innanzitutto atti sostanziali idonei ad incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto destinatario (tutelata costituzionalmente ex art. 23 Cost.) in modo diretto. Poiché sono assistiti dall'istituto della idoneità a divenire inoppugnabili per mancata impugnazione in un termine decorrente appunto dalla «notificazione» (art. 21, decreto legislativo n. 546/1992), sono potenzialmente definitivi. Sono inoltre anche atti a valenza processuale, poiché, per la struttura impugnatoria del processo tributario (così costruito in riferimento all'attitudine a divenire definitivi degli atti impositivi), essi si pongono come provocatio *ad opponendum*, che, senza alterare le posizioni sostanziali delle parti nel processo, ne implica la necessità di introduzione giudiziale in capo al soggetto destinatario.

Ne deriva che non può ragionevolmente escludersi la necessità di notificazione, cioè della applicazione di un procedimento che porti con adeguata garanzia alla certezza giuridica della conoscenza, proprio per la massiva e diretta incidenza e le conseguenze sfavorevoli nonché preclusive del ricorso al giudice, che derivano dalla conoscenza dell'atto, la quale pertanto deve essere legalmente certa. Del resto la necessità di notificazione di detti atti è prevista da tutte le singole leggi di imposta, a pena di decadenza, e per i ruoli, in generale, dall'art. 21, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo n. 546/1992.

Dunque, alla Sezione appaiono illegittime costituzionalmente per violazione dell'art. 24 Cost. — a maggior ragione in combinato disposto con l'art. 3 Cost. prevedente il principio di razionalità o meglio ragionevolezza che deve guidare il legislatore nella proprie scelte — le disposizioni censurate, in quanto irragionevolmente lesive del diritto della difesa, che nel rango costituzionale dei diritti è considerato inviolabile e da assicurare in termini di effettività e non di mera astrattezza teorica. Esse infatti consentono agli uffici finanziari e agli enti locali e agli enti di riscossione nell'esercizio del potere impositivo o riscossivo di non notificare l'atto — notificazione cui sono tenuti per legge stessa — con forme che garantiscano la legale certa conoscenza del destinatario, ma diversamente di procedere con forme che realizzano la mera conoscibilità, e dunque autorizzano gli Uffici a non procedere a notificazione, intesa come procedimento assistito da formalità tali da garantire la certezza giuridica della conoscenza del destinatario, proprio di atti incidenti direttamente sulla sfera patrimoniale personale, contenendo di regola anche irrogazione di sanzioni, del destinatario. Dunque, il primo quesito sostanziale che si pone alla Corte costituzionale è se sia legittimo costituzionalmente, *recte* se sia legittima costituzionalmente perché non irragionevole, la scelta del legislatore di escludere dalla notificazione, con forme proprie che realizzino la presunzione di certezza giuridica di conoscenza, gli atti impositivi tributari e i ruoli (e cartelle che sono strumento di notifica dei ruoli, art. 21, comma 1, seconda parte, decreto legislativo n. 546/1992).

Del resto la manifesta irrazionalità si appalesa anche dalla circostanza che per le notificazioni dirette di tutti gli altri atti eseguite dalla pubblica amministrazione è prevista l'applicazione delle modalità di cui alla legge n. 890/1982 e quindi delle garanzie riguardo alle modalità di consegna fissate — nel testo all'epoca vigente — dall'art. 7 e dall'art. 8,



legge n. 890/1982 (cfr. art. 12 stessa legge n. 890/1982), e che per atti sostanzialmente incidenti sul patrimonio o sulla persona a notifica diretta trovano sempre applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, come nel caso delle notificazioni delle violazioni al CdS o gli atti accessori a queste (cfr. art. 201, comma 3 CdS). In sostanza, solo per gli atti impositivi tributari, peraltro contestualmente ordinariamente anche sanzionatori (anche i ruoli nel caso di liquidazione automatica ad es. ex art. 36-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e 54-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972), viene derogato dalle disposizioni sospette la regola della notificazione secondo le modalità di cui alla legge n. 890/1982, in modo non ragionevole, si sospetta, rispetto alla natura di atto notificando della pubblica amministrazione all'un tempo sia accertativo che sanzionatorio, per la sua funzione di *provocatio ad opponendum* a valenza processuale e per la sua natura incidente gravemente sulla sfera patrimoniale e personale del destinatario.

Le dette disposizioni sembrano altresì in violazione diretta dell'art. 3 Cost. in quanto per stesse modalità di notificazione, cioè a mezzo posta, lo stesso atto, a seconda se viene o meno inoltrato con l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o del messo, ai fini della consegna — e dunque della esistenza, prima, e, poi, della validità — subisce un diverso trattamento, irragionevolmente più garantista proprio nel caso in cui vi sia l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (o del messo), cioè di un soggetto abilitato specificatamente, e invece non garantista nel caso in cui non vi sia la detta intermediazione, per la stessa modalità, sempre inoltrato a mezzo posta e consegna. Infatti, per un sostanziale identico procedimento per la fase di consegna non sono previste, nel caso di raccomandata diretta, le medesime modalità di consegna previste dalla legge n. 890/1982.


Non è da evidenziare alla Corte costituzionale che si realizza così anche la lesione della norma super primaria stabilita dall'art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali applicabile direttamente ex art. 11 Cost., non garantendo al soggetto passivo una conoscenza dell'atto sfavorevole con negazione della possibilità di adeguata e tempestiva difesa considerando le decadenze e preclusioni peraltro fissate in termini assai brevi (di regola 60 giorni), il tutto altresì rimettendo a sostanziale discrezione dell'Ufficio Impositore, cioè dell'Autorità, la scelta se adottare o meno un procedimento più garantista, o meglio una vera notificazione che conduce alla legale certa conoscenza ovvero una comunicazione che al massimo conduce ad una mera astratta conoscibilità.

Non può la Sezione applicare la normativa discendente dalla interpretazione (non solo possibile ma che le sembra addirittura corretta ai sensi dell'art. 12 disp. prel. al codice civile e conforme alla Costituzione) della disposizione dell'art. 14, legge n. 890/1982, nonché dell'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 (intendendosi questa come rinvio alle modalità di notificazioni della prima), nonché, per il caso specifico, dell'art. 26, comma 1, seconda parte (considerando che, laddove riferisce che «la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda», essa escluda che la notificazione diretta in caso di cd. irreperibilità relativa possa ritenersi eseguita per compiuta giacenza), che riferisce — sempre ferma la possibilità di inoltrato diretto senza la intermediazione dell'ufficiale giudiziario (che non è in discussione) — l'ultima alinea del primo periodo dell'art. 14, comma 1, legge n. 890/1982 «secondo le modalità previste dalla presente legge» anche alla prima parte, sì da ritenere applicabili le modalità di consegna ordinarie per le notificazioni a mezzo posta, poiché la Corte di cassazione ha escluso da tempo una tale possibilità, come risulta anche dalla recente sentenza della V sezione n. 1980/2015 che testualmente, con richiami a uniformi precedenti, specifica: «7. Col terzo, il quarto ed il quinto motivo, si deduce la violazione: a) degli articoli 14 della legge n. 890 del 1982 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per esser stata ritenuta valida la notifica effettuata per posta direttamente da parte dell'Ufficio; b) degli articoli 139 e segg. c.p.c. e 7 della legge n. 890 del 1982, in combinato disposto con gli articoli 156 e 160 c.p.c., per esser stata ritenuta nulla, invece che inesistente, la notifica dell'avviso, consegnato a genitore non convivente, e per esser stato ritenuto il vizio sanato per effetto della proposizione del ricorso; c) degli articoli 148 e 149 c.p.c., per esser stato ritenuto che la mancata redazione della relata di notifica costituiva una semplice irregolarità.

8. I motivi, da valutare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, anche se va parzialmente corretta la motivazione.

9. L'art. 20, della legge n. 146 del 1998, modificando art. 14 della legge n. 890 del 1982, ha, tra l'altro, previsto che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente «può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari», fermo rimanendo, «ove ciò risulti impossibile», che la notifica può esser effettuata a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima legge n. 890 del 1982, o mediante il ricorso alle modalità di notifica previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, o dalle singole leggi d'imposta.

10. Questa Corte ha, pertanto, affermato (Cass. n. 15284 del 2008; n. 17598 del 2010; n. 1207 del 2014) che, a decorrere dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla ratifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale, di talchè, proprio come stabilito per la notifica degli atti processuali dall'art. 16, comma 3, del




decreto legislativo n. 546 del 1992, l'Ufficio è abilitato a notificare l'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando quella dell'ufficiale postale), e quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale non si applicano le disposizioni della legge n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale «ordinario» (*cf.*, in materia di contenzioso tributario, Cassazione n. 17723 del 2006; n. 1906 del 2008; in tema di tributi locali, Cassazione n. 2690 del 2002).

10. Poiché la disciplina postale non detta specifiche previsioni al riguardo, consegue che: 1) non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico; 2) l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 9111 del 2012). Non può, comunque, non rilevarsi che l'assunto della ricorrente — che nega per gli atti impositivi l'applicabilità del principio di sanatoria, di cui all'art. 156 c.p.c., relativo agli atti processuali — è smentito dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da Cassazione SU n. 19854 del 2004.».

La suprema Corte di cassazione ha infine ribadito la propria detta ermeneutica di recente con sentenza n. 10245 del 26 aprile 2017 della V sezione Tributaria: «Questa Corte ha affermato che “in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 codice di procedura civile. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (da ultimo, Cassazione n. 14501 del 2016). Nella specie, non è in contestazione che il prodromico avviso di accertamento sia stato consegnato all'indirizzo di Giorgio Cataudella e che la persona che ha ricevuto l'atto sia stata reperita presso l'indirizzo di spedizione, di modo che l'atto si presume consegnato al destinatario, indipendentemente dalla effettiva identità della ricevente e dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'agente postale.».

Dunque si versa in una situazione di diritto vivente cui il giudice di merito deve adeguarsi oppure, ove ne sospetti la illegittimità costituzionale, sollevare la relativa questione.

Inoltre — con riferimento ai richiami alle regole delle notificazioni previste nel processo tributario da parte della Corte di cassazione per giustificare come non irragionevole la scelta del legislatore —, si evidenzia che le modalità di introduzione del ricorso nel rito tributario, che ammette la possibilità di utilizzare il servizio postale, trova il suo fondamento nella relativa legge delega — che sottolinea infatti l'uso più largo possibile del servizio, cioè sempre che tanto sia funzionale e non elimini le garanzie [*cf.* art. 1, comma 1, n. 4, legge n. 413/1991: «4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale»] — in considerazione che esclusivo iniziale agente in giudizio è il contribuente, il quale reagisce avverso un atto che ha funzione di *provocatio ad opponendum* (che processualmente costituisce in effetti il vero e proprio atto introduttivo sostanziale: e perciò ne è richiesta la notificazione, art. 21, decreto legislativo n. 546/1992, a fini della decorrenza del termine di impugnazione: cioè mediante forme che ne assicurino la certezza legale di conoscenza) e il destinatario del ricorso è sempre una pubblica amministrazione o un concessionario della pubblica amministrazione, che sono tenuti ad una organizzazione propria e per i quali non vi è in assoluto rischio di non consegna direttamente alla organizzazione destinataria. In questo caso la sufficienza della comunicazione del ricorso a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento postale non appare irragionevole dati proprio la natura e struttura del destinatario, la natura formalmente introduttiva del giudizio del ricorso ma sostanzialmente atto già interno al processo avanzato con l'atto impositivo, e la norma diviene così semplicemente agevolante il soggetto del rapporto debole, cioè il contribuente percosso. Così allo stesso modo non pare irragionevole che le ulteriori comunicazioni e notificazioni possano farsi a mezzo posta trattandosi di atti all'interno del processo. Nel caso in esame, è invece prevista una comunicazione «semplificata» (la stessa Corte di cassazione la definisce «notificazione semplificata» ed applica la disciplina degli atti unilaterali generali di presunzione di conoscibilità ex art. 1335 c.c.) nei confronti del soggetto debole del rapporto, normalmente non organizzato e per il quale è ordinariamente probabile e prevedibile la non consegna diretta, e la norma diviene agevolante del soggetto forte del rapporto che agisce peraltro con poteri di autorità e non su un piano paritetico, con riferimento proprio all'atto sostanziale che provoca il processo, sicché appare irragionevole la previsione, rispetto ad atti la cui conoscenza è indispensabile sotto il profilo del diritto alla difesa e della lesione patrimoniale (e a volte con riflessi sulla persona e la sua dignità, come insegnano le vicende tristi di cronaca anche recente), di una forma semplificata di notificazione, che si risolve di fatto



in una forma di non notificazione (posto che applicandosi il regolamento postale ordinario non è necessaria neppure la ricerca del destinatario) proprio in favore di uffici finanziari che hanno non solo la organizzazione ma mezzi più che adeguati per effettuare notifiche a mezzo posta nelle forme ex legge n. 890/1982 anche dirette in proprio.

Sotto questa angolazione, le disposizioni denunciate appaiono altresì lesive dell'art. 111 Cost. perché rendendo non certa la conoscenza legale al destinatario dell'atto sostanziale impugnabile determinano una lesione del contraddittorio, quale esplicitazione della possibilità effettiva di agire e contrastare nel processo sostanzialmente aperto dall'ufficio finanziario con l'atto impositivo avente natura di *provocatio ad opponendum*, e dell'art. 97 Cost., norma di garanzia del cittadino, consentendo irragionevolmente agli uffici di non organizzare i propri uffici e le proprie attività in modo da consentire la certa legale conoscenza degli atti sfavorevoli al cittadino stesso.

Dunque appare sussistente una non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale, che impone il rinvio alla Corte costituzionale perché giudichi sul se siano legittime costituzionalmente — alla stregua degli articoli 3, 24, 23, 97, 111 e 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 11 Cost. — le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, seconda parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e agli articoli 14, legge n. 890/1982, vigente (come modificato dall'art. 20, legge n. 146 del 1998) e art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici finanziari erariali e locali nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di notifica la applicazione delle modalità di cui alla legge n. 890/1982 in particolare per la fase di consegna, nel testo vigente ante la novella di cui alla legge n. 205/2017 (art. 1, comma 461).

Considerato altresì che occorre valutare alla stregua della sopravvenuta modifica dell'art. 7, in particolare, e 8 della legge n. 890/1982 ad opera dell'art. 1, comma 461, legge n. 205/2017 (che ha inserito all'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 i commi da 97-bis a 97-quinquies) la persistenza della questione di legittimità costituzionale in riferimento alla controversia che occupa;

Ritenuto:

che le dette modifiche non sono applicabili alla fattispecie concreta, retta dal precedente regime, atteso che la stessa disposizione innovativa ha stabilito con il comma 97-quinquies cit. la decorrenza, collegandola ad un adempimento provvedimentale da emanarsi dal Ministero dello sviluppo economico, in data successiva (art. 97-quinquies dell'art. 1, legge n. 190/2014, introdotto dall'art. 1, comma 461, legge n. 205/2017: «Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.»);

che il detto provvedimento del Ministero dello sviluppo economico avente le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 2, seconda parte, introdotta solo dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, non risulta emanato e comunque sarebbe in ogni caso successivo al tempo in cui sono avvenute le notificazioni che occupano (in data 6 febbraio 2013 e il 27 marzo 2013), sicché per queste trovano applicazioni le disposizioni precedenti compromesse dal dubbio di legittimità costituzionale qui prospettato;

che dunque è esclusa dalla stessa legge anche la astratta ammissibilità di applicazione immediata alle notificazioni effettuate in precedenza in riferimento a situazioni non quesite;

che quindi, per quello che qui interessa, la questione di legittimità che si propone con la presente ordinanza permane rilevante e inalterata;

che, ma non è compito della Sezione, la Corte costituzionale di ufficio, in relazione all'art. 111 Cost., potrà anche valutare la legittimità costituzionale di una disposizione — come prevista dall'art. 97-bis, legge n. 190/2014 come introdotto dalla legge n. 205/2017 — che consente la consegna a persona diversa dal destinatario da parte di operatore postale (ancorché elevato riguardo alle funzioni a pubblico ufficiale e non più mero incaricato di pubblico servizio), mentre ordinariamente, in caso di notifica da parte di Ufficiale notificatore professionale (messo), si richiede per gli atti tributari, per il medesimo caso di consegnatario diverso dal destinatario, altresì l'invio di raccomandata di avviso (cfr. art. 60, comma 1, lettera B-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 che recita: «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»), restando a parere della Sezione inalterata la questione di legittimità costituzionale proposta per gli atti tributari, con l'aggravante di una oggettiva diminuzione delle garanzie già previste, senza alcuna giustificazione razionale, in situazione sempre più frequente di allontanamenti temporanei dovuti alla mobilità imposta alle persone dal mercato del lavoro e da ragioni di studio.



P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, nei termini innanzi esposti, delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, seconda parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e agli articoli 14, legge n. 890/1982, vigente (come modificato dall'art. 20, legge n. 146 del 1998) e art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici finanziari erariali e locali nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di notifica la applicazione delle modalità di cui alla legge n. 890/1982 in particolare per la fase di consegna, così come previste nel testo vigente ante la novella di cui alla legge n. 205/2017 (art. 1, comma 461);

sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata a mezzo Ufficiale giudiziario C.d.A. Napoli alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così provveduto nelle CdC del 14 maggio e del 4 giugno 2018.

Il Presidente estensore: VERRUSIO

19C00124

N. 68

Ordinanza del 14 novembre 2018 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di L. S.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale - Ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova.

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

IL TRIBUNALE DI VERBANIA


Letti gli atti del processo a carico di L. S., nato a ... il ..., difeso dall'avv. Ilario Albertella del foro di Milano di fiducia, imputato del delitto di cui all'art. 590-bis del codice penale, perché, alla guida dell'autocarro targato ..., percorrendo la ..., per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, invadeva la corsia riservata alla marcia dei veicoli provenienti in senso contrario, e, così, urtava contro il motociclo targato ..., condotto da S. M.; a causa dell'impatto, il S. cadeva rovinosamente al suolo, riportando una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel corpo, consistita in: «trauma da schiacciamento gamba sinistra... voluminoso ematoma sovrasciale...», con prognosi complessiva superiore ai quaranta giorni (la persona offesa era anche costretta, in seguito, a sottoporsi ad un intervento chirurgico).

In Verbania, il 31 luglio 2017.

Ha pronunciato la seguente,

ORDINANZA

1. L. S. è stato tratto a giudizio, con decreto di citazione in data 18 maggio 2018, per rispondere del delitto di «lesioni personali colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-bis del codice penale, norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso in data 31 luglio 2017 ai danni di S. M., per avere colposamente cagionato, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale dettagliatamente enunciate nell'imputazione, lesioni gravi alla persona offesa.



Il difensore fiduciario dell'imputato, alla presenza dello stesso, ha tempestivamente formulato, all'odierna udienza, richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, producendo attestazione della presentazione della richiesta all'UEPE competente per l'elaborazione del programma, rispetto al quale il pubblico ministero ha formulato parere favorevole.

Ciò premesso, va rilevato che la legge 2016, n. 41 appena richiamata ha anche modificato la norma di cui all'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. codice della strada), con la previsione, al 4° periodo del comma 2 dell'articolo citato, dell'obbligatoria applicazione, in caso di condanna, anche condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; si consideri, inoltre, che anche in ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova con esito positivo, a cui consegua l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter, il comma del codice penale, il giudice è comunque tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; di qui la rilevanza, nel presente processo, della questione che si prospetta.

Prima della modifica normativa citata, la norma prevedeva, in caso di violazione delle norme del codice della strada da cui fosse derivata una lesione colposa grave o gravissima, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a 2 anni, e la revoca nei soli casi di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del codice della strada ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al I comma così dispone: «Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida», e, al 2° comma: «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione della patente è fino a quattro anni».


2. Premesso quanto sopra, il tribunale dubita della legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, della norma, di cui deve fare applicazione nel presente giudizio, di cui all'art. 222, comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli [...] 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida», così da rendere obbligatoria, in base al combinato disposto con la norma di cui all'art. 168-ter, comma 2 del codice penale, l'applicazione della relativa sanzione amministrativa anche in ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale per esito positivo della messa alla prova ex art. 464-septies del codice di procedura penale.

Simile scelta del legislatore travalica, ad avviso del giudicante, i limiti della ragionevolezza nella misura in cui sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilità di graduazione, ed eliminando la previsione della possibilità di applicare la più tenue sanzione della sospensione della patente di guida, situazioni ontologicamente diverse, la cui diversità è attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti in rapporto all'evidente diversa intensità dell'offesa ai beni giuridici della vita e dell'incolumità individuale.

Il legislatore pone, infatti, sullo stesso piano, quanto all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria, le lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, ancorché condizionalmente sospesa, la revoca della patente, senza lasciare al giudice la possibilità di commisurare la sanzione accessoria alla gravità del danno, alle modalità della condotta, all'intensità della colpa e al concorrere di altri fattori, quali il concorso della persona offesa.

La richiamata disposizione appare, dunque, in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza in quanto pone sullo stesso piano e prevede l'obbligatoria e automatica applicazione della medesima sanzione amministrativa accessoria, di particolare afflittività, quale la revoca della patente, a fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo, da un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma anche frutto di condotte del tutto eterogenee, espressamente previste in modo dettagliato e specifico, con graduazione delle pene, proprio dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.

Indiscussa, poi, la natura amministrativa della sanzione accessoria in questione della revoca della patente, più volte ribadita dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017), non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella citata pronuncia e nelle successive (si veda *ex ceteris*: Cassazione n. 1393/2018) nel senso che «l'obbligatorietà dell'irrogazione della sanzione derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza in quanto fondata su differenti natura e finalità» (cfr. Cassazione cit. n. 42346/2017): nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del giudicante,



infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile in concreto, è stata obbligatoriamente prevista in ipotesi di condanna relativa a fatti-reato che, proprio con la stessa unica legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il cd. codice della strada, sono stati considerati dal legislatore meritevoli di un trattamento sanzionatorio penale notevolmente differenziato e dettagliatamente graduato.

Con la conseguenza che, pur non potendosi porre in dubbio la correttezza della premessa del ragionamento della S.C. dell'inerenza della scelta della sanzione amministrativa al potere discrezionale del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 della Costituzione non può per ciò solo ritenersi infondata, in quanto le contraddittorietà sopra evidenziate denunciano quella manifesta irragionevolezza che rende sindacabile dalla Corte costituzionale anche le scelte costituenti espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (*cf.* Corte costituzionale n. 43/2017).

Né, da ultimo, l'asserita e sussistente finalità anche preventiva della sanzione amministrativa di cui discute rende infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel perseguimento di tali finalità il legislatore non può travalicare i limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure di incostituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 del codice penale;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, IV periodo del decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova;

sospende il processo sopra indicato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, 14 novembre 2018

Il Giudice: FORNELLI

19C00125

N. 69

Ordinanza del 23 novembre 2018 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di S. M.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 590-bis del codice penale consegua la revoca della patente di guida.

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera *b*), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

Letti gli atti del processo a carico di S. M., nato a ... il ..., difeso dall'avv. Giulia Vistoli del foro di Verbania di fiducia, imputato del reato p. e p. dall'art. 590-bis, comma 1 del codice penale perché, alla guida dell'autovettura targata ... per colpa consistita in negligenza/imprudenza nell'osservanza dell'art. 145, comma 2 e 10 del codice della



strada, impegnando l'intersezione ... omettendo di dare la precedenza alla motocicletta ... targata ... condotta da S. L. proveniente dalla sua destra, andava a collidere con la stessa, causando al medesimo lesioni personali consistenti in «trauma della colonna, trauma toracico, trauma delle ossa lunghe» giudicate guaribili in giorni novanta.

In Arona, il 5 agosto 2017.

Ha pronunciato la seguente,

ORDINANZA

1. S. M. è stato tratto a giudizio, con decreto di citazione in data 2 maggio 2018, per rispondere del delitto di «lesioni personali colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-*bis* del codice penale, norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso in data 5 agosto 2017 ai danni di S. L., per avere colposamente cagionato, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale dettagliatamente enunciate nell'imputazione, lesioni gravi alla persona offesa.


Il difensore fiduciario dell'imputato, con memoria depositata in data 21 novembre 2018, in cui non contesta la penale responsabilità del predetto, ha preliminarmente chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. codice della strada), così come modificata dalla legge 2016, n. 41, nella parte in cui, al 4° periodo del comma 2, prevede l'obbligatoria applicazione, in caso di condanna, anche condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, in relazione al reato di cui all'art. 590-*bis* del codice penale, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; si consideri, inoltre, che anche in ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova con esito positivo, a cui consegua l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-*ter*, Il comma del codice penale, il giudice è comunque tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; di qui la rilevanza, nel presente processo, della questione che si prospetta.

Prima della modifica normativa citata, la norma prevedeva, in caso di violazione delle norme del codice della strada da cui fosse derivata una lesione colposa grave o gravissima, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a 2 anni, e la revoca nei soli casi di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera *c*) del codice della strada ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al I comma così dispone, per un evidente difetto di coordinamento: «Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida», e, al 2° comma: «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione della patente è fino a quattro anni».

2. Premesso quanto sopra, il tribunale dubita della legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, della norma, di cui deve fare applicazione nel presente giudizio, di cui all'art. 222, comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli [...] 590-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida», che rende poi obbligatoria, in base al combinato disposto con la norma di cui all'art. 168-*ter*, comma 2 del codice penale, l'applicazione della relativa sanzione amministrativa anche in ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-*bis* del codice penale per esito positivo della messa alla prova ex art. 464-*septies* del codice di procedura penale.

Simile scelta del legislatore travalica, ad avviso del giudicante, i limiti della ragionevolezza nella misura in cui sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilità di graduazione, ed eliminando la previsione della possibilità di applicare la più tenue sanzione della sospensione della patente di guida, situazioni ontologicamente diverse, la cui diversità è attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti in rapporto all'evidente diversa intensità dell'offesa ai beni giuridici della vita e dell'incolumità individuale.



Il legislatore pone, infatti, sullo stesso piano, quanto all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria, le lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, ancorché condizionalmente sospesa, la revoca della patente, senza lasciare al giudice la possibilità di commisurare la sanzione accessoria alla gravità del danno, alle modalità della condotta, all'intensità della colpa e al concorrere di altri fattori, quali il concorso della persona offesa.

La richiamata disposizione appare, dunque, in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza in quanto pone sullo stesso piano e prevede l'obbligatoria e automatica applicazione della medesima sanzione amministrativa accessoria, di particolare afflittività, quale la revoca della patente, a fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo, da un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma anche frutto di condotte del tutto eterogenee, espressamente previste in modo dettagliato e specifico, con graduazione delle pene, proprio dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale.

Indiscussa, poi, la natura amministrativa della sanzione accessoria in questione della revoca della patente, più volte ribadita dalla Suprema Corte (*cf.* Cassazione n. 42346/2017), non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella citata pronuncia e nelle successive (si veda *ex ceteris*: Cassazione n. 1393/2018) nel senso che «l'obbligatorietà dell'irrogazione della sanzione derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza in quanto fondata su differenti natura e finalità» (*cf.* Cassazione cit. n. 42346/2017): nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del giudicante, infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile in concreto, è stata obbligatoriamente prevista in ipotesi di condanna relativa a fatti-reato che, proprio con la stessa unica legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il cd. codice della strada, sono stati considerati dal legislatore meritevoli di un trattamento sanzionatorio penale notevolmente differenziato e dettagliatamente graduato.

Con la conseguenza che, pur non potendosi porre in dubbio la correttezza della premessa del ragionamento della S.C. dell'inerenza della scelta della sanzione amministrativa al potere discrezionale del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 della Costituzione non può per ciò solo ritenersi infondata, in quanto le contraddittorietà sopra evidenziate denunciano quella manifesta irragionevolezza che rende sindacabile dalla Corte costituzionale anche le scelte costituenti espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (*cf.* Corte costituzionale n. 43/2017).

Né, da ultimo, l'asserita e sussistente finalità anche preventiva della sanzione amministrativa di cui discute rende infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel perseguimento di tali finalità il legislatore non può travalicare i limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure di incostituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 del codice penale;


dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, IV periodo del decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui all'art. 590-bis del codice penale;

sospende il processo sopra indicato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, 23 novembre 2018

Il Giudice: FORNELLI



n. 70

Ordinanza del 18 gennaio 2019 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di B. M.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 590-bis del codice penale consegua la revoca della patente di guida.

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

Letti gli atti del processo a carico di B. M. nato a..., il..., dom. dich. in..., ..., difeso dagli avv. Claudio Rapetti Lombardo e avv. Ilario Albertella del foro di Milano di fiducia - imputato delitto di cui all'art. 590-bis c.p., perché, alla guida dell'autovettura..., targata..., per colpa consistita in, negligenza, imprudenza, imperizia e violazione, in particolare, degli articoli 140, 141 e 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagionava a M. A. una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel corpo consistita in: «politrauma, frattura ossa nasali, gamba destra», con prognosi di sessanta giorni, s.c. (l'agente, percorrendo a... la..., omettendo di regolare la velocità, onde evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed omettendo, altresì, di porre la necessaria attenzione nella guida e di ispezionare continuamente lo spazio dinanzi a sé, all'altezza di..., investiva la persona offesa, che stava attraversando la medesima sede stradale, utilizzando l'apposita segnaletica orizzontale dedicata all'attraversamento pedonale).

In Domodossola, il 15 dicembre 2016.

Ha pronunciato la seguente,

ORDINANZA

1. B. M. è stato tratto a giudizio, con decreto di citazione in data 27 dicembre 2017, per rispondere del delitto di «lesioni personali colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-bis c.p., norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso in data 15 dicembre 2016 ai danni di M. A., per avere colposamente cagionato, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale dettagliatamente enunciate nell'imputazione, lesioni gravi alla persona offesa.


Il Difensore fiduciario dell'imputato ha preliminarmente chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 222, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (cd. Codice della Strada), così come modificata dalla legge 2016 n. 41, nella parte in cui, al 4° periodo del comma 2, prevede l'obbligatoria applicazione, in caso di condanna, anche condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 590-bis c.p., della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Di qui la rilevanza, nel presente processo, della questione che si prospetta, dal momento che, in caso di condanna, all'imputato dovrebbe essere inevitabilmente comminata la sanzione accessoria della revoca della patente, con conseguente impossibilità di conseguirla nuovamente prima del decorso di cinque anni.

Prima della modifica normativa citata, la norma prevedeva, in caso di violazione delle norme del codice della strada da cui fosse derivata una lesione colposa grave o gravissima, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a due anni, e la revoca nei soli casi di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2 lett. c) C.d.S. ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al I comma così dispone, per un evidente difetto di coordinamento: «Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida», e, al 2° comma: «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione della patente è fino a quattro anni».

2. Premesso quanto sopra, il Tribunale dubita della legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della norma, di cui deve fare applicazione nel presente giudizio, di cui all'art. 222, comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui



prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli [...] 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida».

Simile scelta del legislatore travalica, ad avviso del giudice, i limiti della ragionevolezza nella misura in cui sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilità di graduazione, ed eliminando la previsione della possibilità di applicare la più tenue sanzione della sospensione della patente di guida, situazioni ontologicamente diverse, la cui diversità è attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti in rapporto all'evidente diversa intensità dell'offesa ai beni giuridici della vita e dell'incolumità individuale.

Il legislatore pone, infatti, sullo stesso piano, quanto all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria, le lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., ancorché condizionalmente sospesa, la revoca della patente, senza lasciare al giudice la possibilità di commisurare la sanzione accessoria alla gravità del danno, alle modalità della condotta, all'intensità della colpa e al concorrere di altri fattori, quali il concorso della persona offesa.

La richiamata disposizione appare, dunque, in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza in quanto pone sullo stesso piano e prevede l'obbligatoria e automatica applicazione della medesima sanzione amministrativa accessoria, di particolare afflittività, quale la revoca della patente, a fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo, da un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma anche frutto di condotte del tutto eterogenee, espressamente previste in modo dettagliato e specifico, con graduazione delle pene, proprio dagli articoli 589-bis e 590-bis c.p.

Indiscussa, poi, la natura amministrativa della sanzione accessoria in questione della revoca della patente, più volte ribadita dalla Suprema Corte (*cf.* Cass. n. 42346/2017), non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella citata pronuncia e nelle successive (si veda *ex ceteris*: Cass. 1393/2018) nel senso che «l'obbligatorietà dell'irrogazione della sanzione derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza in quanto fondata su differenti natura e finalità» (*cf.* Cass. cit. n. 42346/2017): nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del giudice, infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile in concreto, è stata obbligatoriamente prevista in ipotesi di condanna relativa a fatti-reato che, proprio con la stessa unica legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il cd. codice della strada, sono stati considerati dal legislatore meritevoli di un trattamento sanzionatorio penale notevolmente differenziato e dettagliatamente graduato.

Con la conseguenza che, pur non potendosi porre in dubbio la correttezza della premessa del ragionamento della S.C. dell'inerenza della scelta della sanzione amministrativa al potere discrezionale del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 Cost. non può per ciò solo ritenersi infondata, in quanto le contraddittorietà sopra evidenziate denunciano quella manifesta irragionevolezza che rende sindacabile dalla Corte costituzionale anche le scelte costituenti espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (*cf.* Corte Cost. n. 43/2017).

Né, da ultimo, l'asserita e sussistente finalità anche preventiva della sanzione amministrativa di cui discute rende infondata la questione, ad avviso del giudice, posto che anche nel perseguimento di tali finalità il legislatore non può travalicare i limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure di incostituzionalità.

P.Q.M.

Visti gli articoli 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 159 c.p.;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, IV periodo del decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23 marzo 2016 n. 41, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e ss. c.p.p., anche condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui all'art. 590-bis c.p.;

sospende il processo sopra indicato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, 18 gennaio 2019

Il Giudice: FORNELLI



RETTIFICHE

Avvertenza. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza n. 57 dell'11 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Associazione Lega per l'abolizione della caccia onlus e altri contro Regione Liguria e altri. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª Serie speciale - n. 17 del 24 aprile 2019).

In calce all'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 110, dopo le firme, deve intendersi riportato il seguente periodo:

«Il segretario in forza di decreto collegiale n. 888 del 16 novembre 2018 deve intendersi “dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 8, della legge regionale n. 29/94, in relazione all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione”. Genova 16 novembre 2018. Il direttore di segreteria dott. Fiorenzo Minnelli».

19C00142

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUR-019) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

